

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

474^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 4

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione

DISEGNI DI LEGGE

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e di indulto» **(2287)** *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Biondi, Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa);*

«Amnistia e indulto: modifica dell'articolo 79 della Costituzione» **(1846)**, d'iniziativa del senatore Casoli e di altri senatori;

«Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto» **(1833)**, d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

e del disegno di legge:

«Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto» **(2462)**, d'iniziativa del deputato Nicotra ed altri *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, in prima deliberazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2287

Approvazione del disegno di legge n. 2462:

FRANZA (PSI), relatore	Pag. 5, 17, 22
FILETTI (MSI-DN)	6
CASOLI (PSI)	8
SALVATO (PCI)	12
COVI (PRI)	13 e passim
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	15
* ONORATO (Sin. Ind.)	16
VENTURI (DC)	17, 18
ELIA (DC), f.f. relatore	17
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	17, 22
ACONE (PSI)	24
GALLO (DC)	25
GALEOTTI (PCI)	25
SANESI (MSI-DN)	25
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	25, 27

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	29
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

«Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti» (2473) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

GALEOTTI (PCI)	29
SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno ..	30
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	31

Votazione nominale con scrutinio simultaneo	31
---	----

Discussione e approvazione:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» (2148-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

GALEOTTI (PCI)	33
* CONDORELLI (DC)	34, 35
GUIZZI (PSI), relatore	35
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno	35

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990» (2554);

«Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989» (2023), d'iniziativa del senatore Casadei Lucchi e di altri senatori;

«Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990» (2182), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre calamità atmosferiche» (2286), d'iniziativa del senatore Lops e di altri senatori;

«Interventi di soccorso a favore delle aziende agricole meridionali colpite da eventi calamitosi nel periodo 1981-1990» (2322), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2554, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990»:

BUSSETI (DC), relatore	Pag. 42
* ZANGARA (DC)	43
LOPS (PCI)	44
* COVIELLO (DC)	47
DELL'OSSO (PSI)	50
* CASCIA (PCI)	52
* CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	52

PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE

PRESIDENTE	54
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2554, 2023, 2182, 2286, 2322:

* MICOLINI (DC)	55, 57
BUSSETI (DC), relatore	56 e passim

474^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 DICEMBRE 1990

* CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	Pag. 56 e passim
* CASCIA (PCI)	57, 71
* PIZZO (PSI)	58, 67
MOLTISANTI (MSI-DN)	66
MORA (DC)	68
NEBBIA (Sin. Ind.)	69
PERRICONE (PRI)	70

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1991**

72

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	73
---------------------------------	----

Assegnazione	Pag. 73
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	74

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti	74
----------------------------	----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio	74, 76
----------------	--------

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andriani, Battello, Bo, Boldrini, Bozzello Verole, Bufalini, Butini, Cariglia, Carlotto, Correnti, Cossutta, Covello, Duò, Evangelisti, Fassino, Foa, Giolitti, Kessler, Leone, Malagodi, Mazzola, Montinaro, Montresori, Neri, Ongaro Basaglia, Pasquino, Pizzol, Pulli, Ranalli, Rossi, Salvi, Senesi, Strehler, Strik Lievers, Vercesi, Vitalone.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Commissioni permanenti, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ove la Camera dei deputati trasmetta con modifiche rispetto al testo approvato dal Senato il disegno di legge n. 1803, relativo al Piano energetico nazionale, comunico che il provvedimento stesso sarà deferito senza indugio, in sede deliberante, alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che è fin d'ora autorizzata a riunirsi, domani o anche questa sera stessa, per la relativa discussione.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e di indulto» (2287) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Biondi, Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*);

«Amnistia e indulto: modifica dell'articolo 79 della Costituzione» (1846), d'iniziativa del senatore Casoli e di altri senatori;

«Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto» (1833), d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

e del disegno di legge

«Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto» (2462), d'iniziativa del deputato Nicotra ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati);

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento).

Approvazione, in prima deliberazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2287.

Approvazione del disegno di legge n. 2462.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Biondi Finocchiaro Fidelbo, Violante, Pedrazzi Cipolla, Bargone, Fracchia, Ciconte, Recchia, Orlandi e Sinatra e di un disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa) e dei connessi disegni di legge costituzionale: «Amnistia ed indulto: modifica dell'articolo 79 della Costituzione», di iniziativa dei senatori Casoli, Mancina, Acone, Pizzol, Vella, Santini e Guizzi, e «Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto», di iniziativa dei senatori Onorato, Riva, Alberti, Arfè, Fiori, Giolitti, Vesentini, Cavazzuti e Foa, nonché del disegno di legge «Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto», di iniziativa dei deputati Nicotra, Vairo e Fiori, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che per entrambi i disegni di legge, l'uno perchè di revisione costituzionale e l'altro perchè di delega, la votazione finale dovrà essere effettuata a scrutinio palese con procedimento elettronico.

Decorrono, pertanto, da questo momento i venti minuti dal preavviso previsti dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Le relazioni, rispettivamente della 1^a Commissione permanente e della 2^a Commissione permanente, sono state stampate e distribuite.

FRANZA, *relatore*. Domando di parlare per svolgere una integrazione alla relazione scritta al disegno di legge n. 2462.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei integrare la relazione scritta con una notazione brevissima riguardante l'alinea 1 della lettera

b dell'articolo 3, laddove si prevede l'esclusione oggettiva, per l'articolo 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74. In Commissione era stato proposto un emendamento dal senatore Venturi che non abbiamo potuto accogliere, ancorchè giustificato, perchè diversamente il provvedimento sarebbe ritornato alla Camera dei deputati.

Rilevo però che dalla dizione «ove applicate» – e questo è l'ausilio che chiedo anche a coloro che interverranno nel dibattito – possa intendersi che vale l'esclusione oggettiva soltanto nell'eventualità in cui non vi sia un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e sulle aggravanti.

In questo modo sarebbero incluse nel provvedimento di condono le ipotesi di lieve entità e di occasionalità dell'uso di sostanze stupefacenti. Questo ad integrazione della relazione scritta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, è stato presentato in questo senso anche un ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la mia parte politica e parlamentare ha sempre espresso netta contrarietà alla concessione di provvedimenti di clemenza, specialmente quando questi siano elargiti con molta frequenza e periodicità, così come è avvenuto per oltre un quarantennio nel nostro paese.

Non possiamo, peraltro, denegare di avere avuto occasione di rilevare che amnistia ed indulto, avendo caratteri comuni, anche se presentino essenziali differenze in ordine ai loro effetti (la prima estingue il reato ed il secondo estingue la pena ma non cancella il reato e non abolisce l'azione penale), sono stati sempre approvati contestualmente e di avere sostenuto che ragioni di parità di trattamento nei confronti dei beneficiari impongono la coeva applicazione dell'una e dell'altro.

Questa ennesima volta, però, Governo e Parlamento hanno optato, delegandone il Presidente della Repubblica, per la soluzione di difformità temporale sotto l'erroneo presupposto che la contemporaneità dell'adozione dei due atti di clemenza avesse potuto nuocere al raggiungimento del fine e cioè alla eccezionale, immediata ed improrogabile necessità di far decollare il difficile meccanismo correlato all'attuazione del nuovo codice di procedura penale ed allo sgravio dello stragrande ed affliggente carico giudiziario. Così soltanto l'amnistia è stata concessa con la legge 11 aprile 1990, n. 73. Tuttavia gli effetti positivi che da essa avrebbero dovuto derivare non si sono minimamente avverati perchè il nuovo codice di rito penale è navigato e tuttora è impelagato tra le procelle, mentre i processi che rimangono in lista di attesa non diminuiscono ed, anzi, si accrescono.

Purtroppo è da prevedere che molti, moltissimi di essi siano destinati alla giacenza in armadi tavoli e pavimenti per tempi assai lunghi sino alla loro estinzione non per amnistia od indulto, ma per prescrizione.

Sono decorsi quattordici mesi dalla entrata in vigore della riforma processuale penale ed otto mesi dalla concessione dell'ultima amnistia. Si propone ora il rimedio dell'indulto giustificandolo con le stesse esigenze e le stesse finalità tuttora persistenti, per nulla eliminate ed attenuate, poste a base del provvedimento di clemenza estintivo del reato qual è l'amnistia.

Per l'adozione del condono si assume l'opinabile posizione di favore per gli imputati che vengono giudicati con il nuovo rito rispetto agli imputati giudicati o giudicabili con il vecchio codice e si evidenzia una situazione di attesa che si è creata all'interno delle carceri a seguito dell'*abolitio publica criminis* e che dà luogo a timori e minacce di agitazioni e disordini.

Non riteniamo convincenti e comunque decisivi questi ultimi due argomenti e siamo dell'avviso che l'indulto, così come l'amnistia, non varranno ad eliminare o ridurre le difficoltà di rodaggio dei nuovi processi penali imbattutisi in un *cross-country* lunghissimo, tormentato ed accidentato o, peggio, rimasti nel cassetto con conseguente *forfait* della giustizia.

Per di più, la tardività della proposta dell'indulto rispetto al provvedimento di amnistia induce *in re ipsa* e maggiormente alla denegazione dello stesso. È vero che dallo sconto di due anni di reclusione sono esclusi i sequestratori di persona a scopo di estorsione, i mafiosi, gli autori di strage, devastazione e saccheggio e i trafficanti di droga. Tuttavia, a nostro avviso, non possono essere condonate pene quando la criminalità si espande a macchia d'olio destando nella gente comune preoccupazione vivissima e quando scippatori, rapinatori e ladri con spregiudicatezza e temerarietà imperversano in ogni luogo, in tutte le città, in tutte le regioni, costituendo insidia quotidiana al quieto ed onesto vivere dei cittadini.

Gli autori di delitti sfuggono quasi sempre alla identificazione ed all'arresto o tornano in un batter d'occhio a piede libero appena dopo astretti in prigione.

In una situazione di degrado e di delinquenza tanto elevata e crescente quanto fortemente preoccupabile non possono essere poste in libertà per atto di clemenza le persone che sono finite in cella nonostante il garantismo cui si ispirano le nostre leggi.

In tempi normali l'indulto, così come l'amnistia, possono in ipotesi anche giustificarsi come mezzo utile, se non per fare giustizia, per sgomberare contingentemente le carceri o per contribuire ad eliminare forti pendenze giudiziarie. Ma *est modus in rebus*! Non possono, non debbono essere elargiti provvedimenti di clemenza proprio quando l'ordine pubblico e la giustizia versano in stato di tracollo, quando si registra l'intensificazione dell'attacco della criminalità organizzata allo Stato, quando sono in vertiginoso aumento i crimini più efferati che sensibilmente scuotono l'opinione pubblica, quando Governo, Parlamento e partiti sono impegnati e predicano di essere impegnati nella lotta contro il crimine e la malavita; e non solo contro la supercriminalità, ma anche contro la recrudescenza della criminalità comune, nella quale la supercriminalità attinge e arruola complici e gregari al suo servizio.

Sembrava, *melius re perpensa*, che a seguito delle legittime reazioni dell'opinione pubblica sarebbero state proposte ed adottate in Senato modificazioni e correzioni al testo trasmesso dalla Camera dei deputati in modo da ridurre lo *staff* dei circa tremila detenuti socialmente pericolosi che verranno fuori dal carcere per effetto dell'indulto. Si è assistito, per converso, soltanto ad un artificioso e strumentale rallentamento dei lavori parlamentari, ma alla fine è purtroppo prevalsa la determinazione di apporre il visto di conformità da parte di questo ramo del Parlamento.

Riteniamo responsabilmente di non poter condividere tale comportamento ed il relativo divisamento perchè temiamo che i criminali, che tali rimangono anche dopo l'«indulgere», rimessi in libertà, possano riprendere a delinquere ingrossando ulteriormente le file delle varie associazioni malavitose che con spregiudicatezza ed anche con crudeltà operano nell'intero territorio nazionale. E neppure possiamo prestare adesione ai disegni di legge che propongono la revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e di indulto.

Al riguardo, sottolineiamo che il nostro consenso può essere dato alla innovazione secondo la quale i due provvedimenti di clemenza predetti sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, ma non può non essere denegato perchè non è consentibile e comunque non è conferente convalidare che eventualmente amnistia ed indulto, così come enucleati nel testo al nostro esame, possano essere concessi *ad libitum*, in momenti politicamente e socialmente inopportuni, mentre dovrebbero essere rigorosamente fondati sull'avveramento di eventi ed esigenze di comprovata eccezionalità e comunque di sussistente necessità. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casoli. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la trattazione contestuale del disegno di legge contenente la delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto e dei disegni di legge costituzionale sulla revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e di indulto, rappresenta un dato molto significativo che viene incontro alla richiesta di imprimere una svolta alla logica e alla funzione dei provvedimenti di clemenza; svolta che deve essere sottolineata ed evidenziata proprio in un periodo come quello che stiamo attraversando, caratterizzato da una pericolosa e drammatica recrudescenza della criminalità e quindi da un giustificato allarme dei cittadini che non sono disposti ad accettare sconti ed indulgenze a favore di persone che si fanno beffa della giustizia, corriva e generosa soltanto con chi viola la legge e non altrettanto sensibile nei confronti delle vittime.

Io stesso, per quanto mi riguarda, avrei votato contro un provvedimento di indulto che non fosse stato accompagnato dall'avvio del procedimento di approvazione del disegno di legge di riforma degli istituti dell'amnistia e dell'indulto, fino ad oggi gestiti con criteri

anomali, arbitrari e pretestuosi, fuori comunque della logica e della funzione che ne costituiscono la ragion d'essere.

Dal dopoguerra ad oggi sono stati emanati ben 33 provvedimenti di amnistia e di indulto, con una cadenza che non ha mai superato il quadriennio e molto spesso neppure il triennio. L'occasione per la concessione di detti benefici - salvo il periodo della normalizzazione post-bellica - è stata costantemente quella di alleggerire il carico della giustizia penale, soffocato da centinaia di migliaia di procedimenti che disfunzioni di vario genere, ma anche un esasperato ed anacronistico regime sanzionatorio, facevano periodicamente accumulare negli uffici giudiziari. Quindi, non eventi straordinari di rilevanza sociale e istituzionale, secondo la naturale funzione degli istituti in esame, chiaramente presupposta dalla Carta costituzionale, anche se costituzionalmente non esplicitata, ma soltanto esigenze di ordinaria e di indiscriminata depenalizzazione, ovvero di ripulitura degli scaffali ingombrati degli uffici giudiziari, sono stati assunti come pretesto per elargire azzeramenti o sconti di pena.

Consolidatosi questo orientamento, le conseguenze, in termini di politica criminale e di serietà della giustizia, sono state addirittura disastrose, avendo avallato, alla luce di riscontri puntualmente ricorrenti, la convinzione e la legittima aspettativa all'indulgenza ogni tre o quattro anni; abbiamo così assistito in molti uffici giudiziari all'accantonamento dei processi con imputati amnestiabili in attesa della immancabile provvidenza estintiva; scelta questa non commendevole ma comunque saggia, almeno nell'ottica del giudice, perchè aveva il pregio di evitare un inutile spreco di attività giurisdizionale e di non creare ulteriori, gravi discriminazioni. Infatti l'amnistia riusciva a vanificare il lavoro svolto e ad incoraggiare l'adozione di espedienti processuali dilatori per farne maturare la verifica, perchè ben pochi processi con i ritmi della nostra macchina giudiziaria potevano giungere a conclusione nel lasso di tempo intercorrente tra un'indulgenza e l'altra. Se poi qualche giudizio, grazie all'impegno e alla sollecitudine di qualche magistrato, giungeva a definitivo compimento prima dell'intervento del generoso perdono, il malcapitato e sfortunato imputato aggiungeva la beffa al dolore, essendo rimasto vittima di una odiosa discriminazione - si fa per dire - per eccesso di efficienza. Per altro verso, i professionisti del reato potevano pianificare il loro lavoro, calibrandolo sulle scadenze previste e prevedibili dei puntuali ricorrenti provvedimenti di clemenza.

In sostanza, l'istituto dell'amnistia, e più ancora quello dell'indulto, così come utilizzati nella dissennata prassi degli ultimi trent'anni, non solo non hanno adempiuto proficuamente all'obiettivo dichiarato di alleviare il carico penale, rimasto in costante crescendo anche per i non pochi problemi creati dalla non facile applicazione dei vari provvedimenti di clemenza, ma addirittura hanno contribuito a peggiorare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia e a screditarne gli interventi e la serietà. Hanno inoltre offerto al legislatore e al Governo il pretesto per eludere i problemi di fondo della giustizia penale, ripiegando su arbitrari colpi di spugna ad effetto ma assolutamente controproducenti.

Più volte è stato detto quali potrebbero essere i rimedi da adottare per migliorare la situazione: in primo luogo, la depenalizzazione di tutta

una serie di infrazioni che nell'ottica di una moderna politica criminale non meritano la comminatoria di sanzioni penali; in secondo luogo la revisione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, fonte spesso di inutili aggravii processuali e di deresponsabilizzazione del giudice, che la elude di fatto e senza obbligo di motivazione con la tecnica, molto spesso necessitata, dell'accantonamento e del rinvio in attesa dell'immane causa estintiva; in terzo luogo, la massima larghezza delle procedure abbreviate e accelerate per i reati di non gravissima entità e il conseguenziale scoraggiamento della ricerca di espedienti dilatori per pervenire agli appuntamenti con le cause estintive, e cioè la prescrizione e l'amnistia; in quarto luogo, la riforma conseguente degli istituti della prescrizione (con termini interruttivi o aggiuntivi collegati con fatti oggettivamente utilizzabili per prolungare l'iter processuale, come impugnazioni, rinvii, incidenti procedurali), nonché della amnistia e naturalmente dell'indulto, rendendoli legati ad accadimenti straordinari, non prevedibili e non ricorrenti a scadenza ravvicinata.

Il disegno di legge proposto dalla Commissione, che apporta lievi modifiche al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, affronta quest'ultimo problema ma, a mio avviso, lo affronta in modo non del tutto soddisfacente. Detto disegno di legge, infatti, ha il pregio di affidare la deliberazione della legge, che tali benefici concede, alla maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera; un *quorum* così elevato è già di per sé una buona garanzia di serietà e di rigore; ma a mio avviso è una garanzia più astratta che reale, perché - e la riprova l'abbiamo avuta anche a proposito dell'indulto di cui al disegno n. 2462 - di fronte alle sollecitazioni verso provvedimenti di clemenza le spinte demagogiche affievoliscono il coraggio dei dissenzienti che finiscono, sia pure mugugnando, con il cedere alla piazza, naturalmente a quella più rumorosa.

Francamente, alla luce di queste considerazioni e di una prassi che sarà difficile rimuovere e che ha di fatto ampliato i confini di applicabilità dell'amnistia e dell'indulto, avrei preferito che la straordinarietà della concessione di detti benefici fosse stata esplicitata nel testo, così come previsto nel disegno di legge che porta, tra le altre, la mia firma e in quello dei senatori Onorato ed altri.

Il relatore, senatore Mazzola, che ringrazio per la lucidità della sua relazione, ha spiegato le motivazioni che hanno indotto a ritenere preferibile la scelta del *quorum* qualificato rispetto ad altre soluzioni proposte; e cioè la difficoltà di trovare regole e schemi rigidi entro i quali inquadrare la definizione delle caratteristiche di eccezionalità e di straordinarietà.

Non condivido questa tesi. L'esplicitazione - la cui mancanza fino ad oggi ha autorizzato un'interpretazione dell'articolo 79 della Costituzione estremamente larga e disancorata dal requisito della straordinarietà - di queste connotazioni strutturali avrebbe costretto il legislatore ordinario, sotto comminatoria di incostituzionalità, a conformarsi rigorosamente a questo principio, senza intaccare il potere di discrezionale e responsabile scelta spettante al Parlamento e di apprezzare la sussistenza dei requisiti suddetti, potere che avrebbe dovuto comunque essere esercitato con ponderato e controllabile rigore da una maggioranza giustamente qualificata.

Non ho proposto nè intendo presentare emendamenti per non ritardare l'*iter* parlamentare della legge, che abbisogna di una seconda lettura; tuttavia, auspico che il Governo accetti esplicitamente come raccomandazione di far proprio l'orientamento restrittivo a cui ho fatto riferimento per non vanificare lo spirito e le funzioni della modifica che ci accingiamo ad apportare all'articolo 79 della Costituzione.

Mi sento di avanzare riserve anche sulla formulazione dei commi 2 e 3, sicuramente migliori rispetto al testo approvato dalla Camera, ritenendo preferibile la formulazione del disegno di legge che mi vede primo firmatario. In ogni caso, l'importante è che risulti ben chiaro che l'amnistia e l'indulto non sono applicabili ai reati commessi in previsione del provvedimento di clemenza preannunziato con incauta anticipazione. Con questa riserva preannunzio il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge concernente la revisione dell'articolo 79 della Costituzione.

Sul disegno di legge n. 2462 condivido le osservazioni perspicue ed esaurienti contenute nella relazione del collega Franza che ringrazio e sono disponibile ad esprimere un voto favorevole sul testo approvato dalla Camera dei deputati, non per convinzione, ma perchè ritengo che, con gli impegni già presi dal Governo, che hanno creato ineludibili aspettative, non sia più possibile fare marcia indietro e neppure favorire ritardi per una migliore ponderazione che non sarebbe utile al punto in cui siamo.

Per principio sono contrario all'indulto che crea ingiustificati e generalizzati sconti di pena e che non alleggerisce il carico penale, essendo il giudice costretto comunque a giudicare nel merito per lo più a vuoto e senza costrutto, tanto più che l'amnistia impropria produce un effetto analogo all'indulto, naturalmente per i soli reati compresi nel provvedimento. Tuttavia, con specifico riferimento al provvedimento in esame, ritengo che vi siano buone o almeno decenti ragioni per non ostacolarne la concessione. Ed infatti alcuni condannati che avrebbero potuto avvalersi del patteggiamento e del meccanismo procedurale più garantista e più rigoroso nel procedimento istruttorio, attraverso l'indulto vedono ripristinata l'auspicata *par condicio* rispetto a coloro che di tali nuovi istituti e di tali nuove regole hanno potuto o potranno beneficiare solo perchè giudicati più tardi.

Inoltre, devo riconoscere che gli unici provvedimenti di clemenza...
(*Applausi dalla sinistra, dall'estrema sinistra e dalla destra*).

Ringrazio per gli applausi a scena aperta, ma desidero concludere il mio intervento proprio perchè voglio esprimere il mio parere favorevole sul disegno di legge, ma voglio anche esplicitare delle riserve di fondo e sottolineare la necessità che si affermi il principio che si tratta di un provvedimento eccezionale e non di un provvedimento al quale ancorare aspettative che danneggiano la giustizia. Mi meraviglio che proprio i compagni comunisti, ed anche i miei stessi compagni di partito, siano così impazienti. Di fronte ad un provvedimento di tale gravità, ritengo opportuno che si discuta e che si chiariscano le idee, anche perchè abbiamo la responsabilità di spiegare ai cittadini il motivo per il quale variamo un provvedimento simile in un momento così difficile di recrudescenza della criminalità. Possiamo giustificarlo dicendo che è l'ultimo istituto eccezionale al quale facciamo ricorso.

SANESI. L'ultimo? Fino ad oggi!

CASOLI. Come dicevo, gli unici provvedimenti di clemenza che da almeno trent'anni a questa parte hanno avuto ed hanno una giustificazione straordinaria nello spirito della Costituzione, anche nella lettera del disegno di legge modificativo dell'articolo 79, sono proprio quelli emanati ed emanandi in concomitanza, o meglio in occasione, dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, evento di eccezionale e straordinario rilievo sociale e giuridico.

Certo, sarebbe stato auspicabile fare tutto insieme, amnistia ed indulto, a partire dal 24 ottobre 1988: non è stato fatto e non è il caso di fare inutili recriminazioni. Rendiamoci dunque partecipi dell'ulteriore «strappo», ma facciamolo con dignità e con responsabilità, dando il segnale che la pubblica opinione attende, e cioè che il beneficio concesso sia l'ultimo di un regime caratterizzato da demagogia e da disinvoltura. Tale segnale può essere dato con la contestuale approvazione dei disegni di legge al nostro esame e con l'impegno politico, giuridico e morale che la beneficenza indiscriminata a favore di chi viola pesantemente la legge e di chi turba l'ordinato svolgimento della vita di relazione non sarà più lecito aspettarsela. *(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Salvato. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire soltanto che il mio Gruppo voterà a favore di questo provvedimento, pur avendo, nella nostra lunga storia parlamentare, avuto sempre un atteggiamento di critica rispetto a provvedimenti di amnistia e di indulto. Siamo però consapevoli che c'è la necessità di colmare una disparità di trattamento che esiste attualmente; infatti l'amnistia è stata varata separatamente nell'aprile scorso e l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale sta acuendo le disparità di trattamento.

Noi condividiamo quindi questo testo e lo facciamo in maniera molto consapevole; anzi, vogliamo fare un auspicio da qui, dal Parlamento: che l'opinione pubblica possa essere informata correttamente sui contenuti di questo testo e sulle misure reali per contrastare ciò che allarma tutti quanti noi e per affrontare i problemi di sicurezza del nostro paese.

Non abbiamo bisogno di demagogia rispetto a questi problemi. Abbiamo bisogno di altro: abbiamo bisogno di un piano, di sostegni, di mezzi e di risorse per la giustizia, di un diritto alla giustizia tale da assicurare condizioni di parità per tutti i cittadini e le cittadine di questo paese. In questo modo credo si possano risolvere i problemi. Con questo provvedimento, che è atteso, credo che il Parlamento metta in atto responsabilmente una scelta anche di civiltà. *(Applausi dalla estrema sinistra e del senatore Corleone. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, non credo di dovermi scusare con l'Assemblea se prenderò qualche minuto di più di quelli che ha utilizzato la senatrice Salvato. Il provvedimento è importante e ognuno di noi ha il diritto ed il dovere di dire come la pensa su un provvedimento di questo genere.

Il 5 aprile 1990 si è discusso in quest'Aula il provvedimento di amnistia. In quella occasione è stato presentato un ordine del giorno (mi pare che primo firmatario fosse il senatore Gallo) in cui si chiedeva che si provvedesse prontamente al varo di un provvedimento di indulto.

In quella occasione sono stato l'unico in questa Assemblea a dichiarare che avrei votato contro quell'ordine del giorno, dicendo esattamente: «Signor Presidente, non ho sottoscritto l'ordine del giorno e dichiaro che non lo voterò». Vorrei ricordare la ragione che ha indotto a presentare il provvedimento di amnistia e le dichiarazioni che allora sono state fatte dall'onorevole Ministro. L'amnistia è stata proposta in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e si giustificava per la necessità che il passato non incidesse su un favorevole decollo del codice di procedura penale. Allora si era affermato che non era il caso di abbinare il provvedimento di condono, che non rientrava nelle necessità testè indicate. Il Ministro di grazia e giustizia, nel presentare il provvedimento di amnistia - ahimè - in ritardo rispetto a quelle che sarebbero state le necessità (esso avrebbe dovuto infatti coincidere con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale), non ha presentato il provvedimento di indulto per motivi che risiedevano già allora nel fatto che la situazione della sicurezza e della criminalità nel paese era tale da non consentire la presentazione di un provvedimento di indulto.

La situazione era la medesima anche nell'aprile 1990. Ciò nonostante in quella occasione, con mia meraviglia, il Ministro di grazia e giustizia dichiarava di accogliere l'ordine del giorno e di non opporsi ad un provvedimento che egli non aveva avuto la volontà di presentare come Governo, affermando che si sarebbe adeguato e rimesso alle indicazioni del Parlamento. Non credo che la situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico in Italia sia migliorata da allora ad oggi. D'altronde, lo stesso relatore, senatore Franza, nella sua relazione afferma che non si può non ammettere che non vi è in questi mesi nel paese l'atmosfera ideale per discutere di un simile provvedimento, indicando esattamente e partitamente le ragioni per cui non esistono le condizioni per la concessione di un indulto.

La situazione dell'ordine pubblico e dell'amministrazione della giustizia è particolarmente delicata, se non preoccupante. Larghe zone del paese sono sotto l'assalto di mafia, camorra e 'ndrangheta, quindi un simile provvedimento creerebbe nell'opinione pubblica uno stato di allarme. Francamente non comprendo perchè si debba adottare una misura di questo genere, mentre contemporaneamente, con quella schizofrenia tipica ormai in questa materia della classe politica italiana, nell'altro ramo del Parlamento viene presentato un decreto-legge con cui si sospendono gli istituti della legge Gozzini e si aggravano le pene in relazione ad una forte e giustificata preoccupazione quale quella che

deriva dalle dimensioni del fenomeno della criminalità organizzata e non organizzata.

Vorrei aggiungere, signor Presidente, onorevoli colleghi, che l'indulto, contro cui nelle aule parlamentari si è spesso tuonato da parte di numerose parti politiche per la frequenza con cui veniva concesso, anche se poi si finiva con l'approvare tale provvedimento (non con la responsabilità dei repubblicani che in diverse occasioni hanno votato in senso contrario all'adozione di tale misura), non trova più giustificazione nel momento in cui con la legge del 1986 e con l'articolo 54 della legge Gozzini si è concesso una specie di indulto permanente e continuativo.

L'articolo 54 - non lo ricordo ai colleghi della Commissione giustizia e ad altri che esercitano la professione di avvocato, ma all'Assemblea - prevede che al condannato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Vengono cioè concessi tre mesi l'anno di sconto di pena rispetto a quella che è stata la pena irrogata.

Conosco l'obiezione che a tale argomento si muove: di questa sorte di indulto continuativo godono soltanto coloro che si comportano bene in carcere, che danno la dimostrazione di partecipare a questo programma di rieducazione, ma non spetta agli altri, a coloro che invece non danno tale dimostrazione. Ma che razza di argomento è questo? Dovremmo allora concedere l'indulto a coloro che dimostrano di non pentirsi dei reati commessi e che dimostrano con il loro comportamento che una volta tornati nella società commetterebbero nuovi delitti?

La giustificazione che si porta è quella della disparità di trattamento che si verificherebbe tra quanti vengono imputati dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (il 24 ottobre 1989) che possono godere degli sconti di pena relativi ai cosiddetti giudizi abbreviati, e coloro che invece non hanno potuto usufruirne. Mi sembra, però, che tale argomentazione non possa rappresentare una giustificazione sufficiente.

Per tali ragioni, signor Presidente, il Gruppo repubblicano voterà in senso contrario a questo provvedimento e presenterà nel corso della discussione alcuni emendamenti, con la speranza che esso venga modificato almeno nel senso che siano esclusi oggettivamente dal provvedimento alcuni reati che dimostrano una particolare pericolosità del soggetto. Inoltre, il provvedimento è anche contraddittorio nel momento in cui afferma che è escluso dal condono il reato di cui all'articolo 416-bis. Non riesco a capire, infatti, perchè siano esclusi i reati di rapina aggravata o di estorsione aggravata quando uno degli elementi costitutivi dell'aggravamento della rapina e dell'estorsione è proprio quello di commettere tali reati nell'ambito di una associazione a delinquere, di cui all'articolo 416-bis. Si tratta del n. 3 del secondo comma dell'articolo 628 e quindi mi sembra del tutto logico che, quanto meno questi due reati (rapina aggravata ed estorsione aggravata) che provocano, peraltro, un vastissimo allarme sociale, siano ricompresi tra le esclusioni oggettive.

Analogamente, a mio avviso, devono essere ricompresi nelle esclusioni oggettive i reati legati al terrorismo. Il terrorismo, infatti, non è finito; ricordiamoci che solo qualche mese fa sono state trovate ancora liste in cui venivano indicati i nomi di politici, amministratori, magistrati e di membri delle forze dell'ordine da colpire. Ed allora, di fronte ad un fenomeno che ha destato tanto allarme sociale, di cui il paese ha sofferto tanto intimamente, quando ancora vi sono segnali che qualche cosa può risorgere, nonchè segnali che vengono dalla situazione internazionale, noi vogliamo approvare un provvedimento che dimostra lassismo rispetto a quelli che sono problemi gravissimi che assillano il paese in relazione alla criminalità? Una criminalità, signor Presidente, che non è solo la grande criminalità organizzata; l'allarme nel paese è dato anche e soprattutto da quella che viene definita la microcriminalità, che altro non è che la criminalità ordinaria, quella cioè che più incide e che più viene sentita sulla propria pelle e sui propri averi da tutti i cittadini. Sono fermamente convinto che concedere un indulto in questo momento sia un atto che non risponde alle necessità del paese.

Quanto poi al disegno di legge costituzionale, signor Presidente, io non ritengo che le relative norme siano particolarmente efficaci, perchè in questa materia basta l'onorevole Nicotra di turno a lanciare un sasso, che poi, però, diventa valanga. Non abbiamo visto mai un provvedimento di indulto che non sia stato approvato dal Parlamento con il 90 per cento dei voti. Infatti, una volta che si fanno determinate promesse – e questo è un argomento che ho già sentito correre in questa Aula – non si ha più poi il coraggio di tornare indietro. Ritengo, peraltro, che quello di due terzi dei membri che costituiscono l'Assemblea sia un *quorum* eccezionale che quanto meno costituisce un segnale che nel Parlamento italiano, al di là di quelle che sono state le dichiarazioni che tante volte non hanno trovato poi nella pratica la loro attuazione, di amnistia e di indulto non se ne parlerà per molto tempo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per annunciare il ritiro degli emendamenti presentati, nonchè il voto favorevole, anche a nome dei colleghi Boato e Pollice, ai provvedimenti in discussione.

Aggiungo che condivido sia la relazione del senatore Franza che quella del collega Mazzola; credo che non vi sia da dire di più per un provvedimento che non è obbligatorio votare perchè ne è iniziato l'*iter*, bensì per quelle ragioni di equità che sono illustrate nella relazione del senatore Franza e per ragioni profonde di giustizia, di attesa di un provvedimento che già il Parlamento, in un suo ramo, ha approvato, dopo averlo rinviato da agosto ad ottobre, e che quindi adesso ritengo sia giusto che il Senato voti definitivamente. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Onorato. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, vorrei motivare il nostro voto favorevole all'indulto. Basta richiamare al proposito le parole esattissime del collega Franza nella sua relazione: «è il minimo che il legislatore possa fare per riequilibrare da una parte (per i reati comuni), e per cominciare a riequilibrare dall'altra (per i reati connessi con finalità di terrorismo) un sistema penale sostanziale e processuale messo a ripetute durissime prove. Invece mi sia consentito un minuto di tempo di più per demistificare l'ottimismo eccessivo dei miei colleghi a proposito della modifica dell'articolo 79 della Costituzione.

Si dice che questo provvedimento di amnistia e di indulto dovrebbe essere l'ultimo, o perlomeno dovrebbe essere l'ultimo degli ordinari provvedimenti. Bene, perchè sia l'ultimo e sia eccezionale è stato introdotto il *quorum* dei due terzi per approvare i futuri provvedimenti. Ricordo ai colleghi che quasi tutti i provvedimenti di amnistia e di indulto, e probabilmente anche questi, sono passati alla Camera e al Senato con una maggioranza così ampia. In sostanza, il vincolo del *quorum* non è un vincolo sufficiente per scoraggiare la prospettiva dell'amnistia, con le conseguenze che tutti noi abbiamo ricordato.

A mio avviso, ed anche ad avviso dei colleghi socialisti, era necessario un vincolo sostanziale che collegasse la clemenza generale ad eventi eccezionali di natura sociale o istituzionale. Questo parametro era sufficientemente definibile, e soprattutto era ulteriormente definibile attraverso il controllo della Corte costituzionale. Dirò di più: attraverso un vincolo costituzionale materiale di questo genere si dava ingresso al controllo della Corte costituzionale e quindi, per così dire, si creava un vincolo esterno alla volontà parlamentare, che è una volontà esposta allo scambio politico del tipo: io amnistio i reati contro la pubblica amministrazione, tu amnistii i reati contro la personalità dello Stato, e quindi facciamo il *quorum* dei due terzi.

È con queste fortissime riserve che io devo motivare il voto sulla revisione dell'articolo 79 della Costituzione. Purtroppo siamo arrivati tardi per ottenere un ripensamento da parte dell'Assemblea, però io credo che non si possa a cuor leggero far passare il messaggio secondo cui ormai, con un articolo di questo genere, è posto un paletto all'abuso della clemenza generale. Con queste motivazioni credo che il voto favorevole alla modifica dell'articolo 79 della Costituzione non debba che avere delle fortissime riserve. (*Applausi del senatore Busseti*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta. Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2462 recante «Delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'indulto», ritiene che all'articolo 3, lettera b), numero 1, l'espressione «ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74» vada intesa nel senso che l'indulto si applica nel caso in cui siano state riconosciute attenuanti prevalenti sulle aggravanti.

Invito il presentatore ad illustrarlo.

VENTURI. Signor Presidente, l'articolo 3 del disegno di legge, nell'elencare i casi di esclusione dall'indulto, esclude coloro che si sono resi colpevoli ai sensi dell'articolo 71 della legge n. 685, modificata dalla legge n. 162, ove siano applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74 della stessa legge.

Ora a me sembra che l'espressione usata voglia significare proprio quello che io suggerisco nell'ordine del giorno; cioè ritengo che, se applicate, qualora le attenuanti prevalgono sulle aggravanti, le aggravanti in concreto non si applichino. Ma ritengo che sia bene chiarire, perchè sarebbe iniquo, a mio avviso, escludere dal beneficio dell'indulto chi, avendo consistenti circostanze attenuanti, non può non essere persona meritevole di comprensione. Quindi mi sembra una questione di equità. Vorrei che fosse approvata dal Senato questa interpretazione di quella espressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 2462.

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta ed esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sui disegni di legge costituzionali nn. 2287, 1846 e 1883.

ELIA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta del collega Mazzola, salvo a precisare che, per quanto riguarda la decorrenza dei termini, il riferimento alla prima, proposta di amnistia o di indulto va inteso, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, non nel senso puramente temporale, ma come la proposta che poi è stata recepita dal provvedimento che è stato adottato. Pertanto non si deve pensare ad una qualsiasi iniziativa, ma a quella che concretamente ha dato luogo al provvedimento poi adottato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda la discussione generale, il Governo si richiama alle posizioni che ha già espresso sia presso l'altro ramo del Parlamento sia presso la Commissione giustizia del Senato, ragioni che hanno portato il Governo a non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Comprendo le ragioni di coloro che hanno criticato l'adozione, in questo momento, di un provvedimento di indulto. Comunque, il Parlamento già in precedenza ha ritenuto prevalenti le altre ragioni, e soprattutto quella del particolare momento collegato ad una fase di transizione tra l'applicazione delle vecchie norme e quella delle nuove norme del processo penale, per ritenere che fosse possibile, anzi

doveroso, un provvedimento di indulto accanto a quello di amnistia. Quindi, il Governo ribadisce la propria non opposizione al provvedimento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno devo dire innanzitutto che è un po' singolare (comunque sulla sua ammissibilità si esprimerà la Presidenza). Il Governo ritiene che affronti una questione che non si dovrebbe porre, in quanto la norma è già chiara. Infatti, la norma esclude l'applicazione di un provvedimento o di un beneficio ove risultino applicate, per i reati di cui all'articolo 71 della legge sulla droga, le circostanze aggravanti, di cui all'articolo 74. Quando c'è un giudizio di prevalenza di circostanze aggravanti il beneficio non viene applicato e quindi non possiamo temere o pensare che ci possa essere una interpretazione restrittiva di una norma che limita l'applicazione di un provvedimento o di un beneficio di legge. Si deve, al contrario, ritenere che una norma limitativa si applica nel suo stretto senso letterale. Quando viene applicata con sentenza un'aggravante o anche quando c'è stato un giudizio di equivalenza il beneficio del condono non si applica; se, invece, è stata applicata la prevalenza delle circostanze attenuanti, in questo caso il beneficio dell'indulto spetta all'imputato e al condannato.

Per questi motivi, ritengo che l'ordine del giorno sia superfluo. Comunque, se gli onorevoli senatori ritengono di doverlo approvare il Governo non si opporrà. *(Applausi dal centro e dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. Senatore Venturi, dopo le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

VENTURI. No, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2462.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a stabilire che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena inflitta per le pene

detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecunarie, sole o congiunte alle pene detentive.

1.1

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a stabilire che, agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici previsti dagli articoli 30-ter (permesso premio) e 50 (semilibertà) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 176 del codice penale (liberazione condizionale), l'indulto si applica anche ai condannati all'ergastolo, considerando come scontata la pena detratta ai sensi del presente indulto».

1.2

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Ricordo che questi due emendamenti sono stati ritirati.
Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Ricordo che è stato anche ritirato il seguente emendamento, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:

a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per anni ventuno;

b) le pene detentive temporanee sono ridotte di anni cinque se non superiori ad anni dieci di detenzione, della metà negli altri casi;

c) le pene pecunarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate;

d) le pene accessorie, quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte, l'indulto, sono interamente condonate».

1.0.1

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Art. 3.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

3) 422 (strage);

4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

5) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:

1) 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74;

2) 75 (associazione per delinquere).

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.4

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), premettere al numero 1) il seguente:

«01) 280 (attentato per finalità di terrorismo e di eversione)»;

dopo il numero 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*) 289-*bis*, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione);

1-ter) 306 (banda armata: formazione e partecipazione)».

3.1

COVI, GUALTIERI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 2).

3.5

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) 628, ultimo comma (rapina aggravata)».

3.2

COVI, GUALTIERI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-ter) 629, secondo comma (estorsione aggravata)».

3.3

COVI, GUALTIERI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 5).

3.6

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.7

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Ricordo che gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 sono stati ritirati.
Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

COVI. Signor Presidente, nel corso del mio intervento, durante la discussione generale, sostanzialmente ho già illustrato il contenuto dei miei emendamenti.

L'emendamento 3.1 tende ad ottenere l'esclusione oggettiva dei reati di terrorismo dai reati che possono fruire dell'indulto.

Comunque, desidero soffermarmi in particolare sugli emendamenti 3.2 e 3.3. Devo richiamare ancora una volta l'attenzione degli onorevoli senatori su questi emendamenti in quanto si riferiscono alle aggravanti, di cui all'articolo 628. L'articolo 628 recita: «La rapina aggravata si ha quando: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire, 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis». Le aggravanti che derivano dai commi 1 e 2 indicano reati particolarmente allarmanti ed odiosi: allarmante il primo perchè la rapina è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite; allarmante e odioso il secondo in quanto prevede che la violenza consista nel porre taluno in stato di incapacità di intendere o di agire.

Ma il terzo comma si riferisce alla rapina commessa in quanto appartenente ad un'associazione mafiosa. Avendo escluso dall'indulto i reati di cui all'articolo 416-bis, non mi pare che si possa non escludere anche la rapina aggravata quando concorre l'aggravante di essere stata commessa da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis. Altrettanto si può dire per il reato di estorsione. Il reato di estorsione è uno dei mezzi più rilevanti attraverso i quali agiscono le organizzazioni mafiose di cosiddetta criminalità organizzata. Qual è il fenomeno di maggiore allarme sociale che noi abbiamo nel nostro tessuto sociale ed economico se non il fatto estorsivo commesso dalle organizzazioni criminali organizzate?

Per questi motivi raccomando all'Assemblea l'accoglimento di tutti e tre i miei emendamenti; rendendomi conto però che vi sono ragioni di malinteso perdonismo che possono non far accogliere il primo emendamento, sul secondo e il terzo emendamento voglio sottolineare che dette ragioni assolutamente non sussistono.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, ho spiegato nella relazione i motivi per i quali ritengo che sia arrivato il momento per inserire fra i beneficiari dell'indulto anche coloro i quali hanno commesso reati terroristici dopo che per tre provvedimenti consecutivi vi era stata una esclusione obiettiva proprio per tali reati. Ritenendo sufficientemente equilibrato il provvedimento nella sua restante parte, esprimo parere contrario anche sugli emendamenti riguardanti la rapina aggravata e l'estorsione aggravata.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Esclusivamente per rilevare che l'atteggiamento del Governo è assolutamente sconcertante: il Governo si è rimesso all'Aula per prendere un provvedimento di indulto. Non riesco perciò a capire perchè non si rimetta all'Aula anche sugli emendamenti e prenda posizione contraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Covi e Gualtieri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Covi e Gualtieri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Covi e Gualtieri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Art. 4.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto medesimo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto delegato di cui alla presente legge, un delitto della stessa indole».

4.1

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Ricordo che il presente emendamento è stato ritirato dal senatore Corleone.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge n. 2462 è così esaurito.

Prima di procedere alla votazione finale dobbiamo passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge costituzionale n. 2287. Poichè non sono stati presentati emendamenti, di conseguenza per tale disegno di legge si deve passare direttamente alla votazione finale.

Ricordo che l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale n. 2287, nel testo proposto dalla Commissione è il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge».

Dobbiamo ora procedere alle due votazioni finali, la prima sul disegno di legge n. 2462 (di delega per la concessione dell'indulto) e l'altra sul disegno di legge n. 2287 di revisione dell'articolo 79 della Costituzione. Le dichiarazioni di voto riguarderanno entrambi i disegni di legge.

ACONE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Solo per dichiarare, per evidenti ragioni di brevità, il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra, dal centro sinistra, dal centro e dalla destra*).

GALLO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, esprimo a nome del Gruppo democristiano il voto favorevole ai due provvedimenti. (*Applausi dal centro*).

CORLEONE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, anch'io annuncio il voto a favore dei due provvedimenti, permettendomi solo di ricordare che rimane aperta la questione dell'indulto per le pene relative a reati connessi con finalità di terrorismo contenuta nel disegno di legge n. 1853, di iniziativa del senatore Battello e di altri senatori.

GALEOTTI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

SANESI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Annuncio il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

MOLTISANTI. Bravo!

COVI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, mi pare chiaro che il Gruppo repubblicano voterà contro.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2462 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì i senatori:

Achilli, Acone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti, Angeloni, Antoniazzi, Arfè,

Barca, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlinguer, Bertoldi, Bissi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Brina, Busseti,

Callari Galli, Cappelli, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiarante, Chimenti, Cimino, Cisbani, Citaristi, Colombo, Condorelli, Corleone, Coviello, Crocetta, Cutrera,

De Cinque, Dell'Osso, Diana, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano,

Emo Capodilista,

Fabris, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fiori, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Giacometti, Giavazzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi,

Ianni, Ianniello, Imposimato,

Libertini, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macis, Maffioletti, Mancino, Margheri, Mariotti, Marniga, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Moro, Muratore,

Natali, Nebbia, Nespolo, Nocchi,

Ossicini,

Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perugini, Pieralli, Pinna, Pizzo, Poli, Pollice, Pollini,

Ricevuto, Riva, Rosati, Rubner, Ruffino,

Salvato, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Serri, Signori, Sposetti,

Tani, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,

Ulianich,

Vecchi, Vella, Venturi, Vesentini, Vetere, Vettori, Visconti, Vitale, Volponi,

Zangara, Zecchino, Zuffa.

Votano no i senatori:

Covi,

Filetti,

Gualtieri,

La Russa,

Moltisanti,

Perricone,

Sanesi,

Ventre.

Si astengono i senatori:

Acquarone,

Boggio,

Cortese,

Elia,

Onorato.

Sono in congedo i senatori:

Andriani, Battello, Bo, Boldrini, Bozzello Verole, Bufalini, Butini, Cariglia, Carlotto, Correnti, Cossutta, Covello, Duò, Evangelisti, Fassino, Foa, Giolitti, Kessler, Leone, Malagodi, Mazzola, Montinaro, Montresori, Neri, Ongaro Basaglia, Pasquino, Pizzol, Pulli, Ranalli, Rossi, Salvi, Senesi, Strehler, Strik Lievers, Vercesi, Vitalone.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2642, nel suo complesso.

Senatori presenti	172
Senatori votanti	171
Maggioranza	86
Favorevoli	158
Contrari	8
Astenuti	5

Il Senato approva.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge costituzionale n. 2287, composto del solo articolo 1, in cui si intendono assorbiti i disegni di legge costituzionale nn. 1846 e 1883.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Achilli, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Angeloni, Antoniazzi, Arfè,

Barca, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bissi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Brina, Busseti,

Callari Galli, Cappelli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiarante, Chimenti, Cimino, Citaristi, Colombo, Condorelli, Corleone, Cortese, Covi, Coviello, Crocetta, Cutrera,

De Cinque, Dell'Osso, Diana, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrari-

Aggradi, Fioret, Fiori, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Foschi, Franchi, Franza,
Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Giacometti, Giavazzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guizzi,
Ianni, Ianniello, Imposimato,
Libertini, Lombardi, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Mancino, Margheri, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Moro, Muratore,
Natali, Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Ossicini,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Pieralli, Pinna, Pizzo, Poli, Pollice, Pollini,
Ricevuto, Riva, Rosati, Rubner, Ruffino,
Salvato, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Serri, Signori, Spetič, Sposetti,
Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,
Uljanich,
Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vesentini, Vetere, Vettori, Visconti, Vitale, Volponi,
Zangara, Zecchino, Zuffa.

Votano no i senatori:

Filetti,
La Russa,
Moltisanti,
Sanesi.

Si astengono i senatori:

Acone,
Boato, Boggio,
Onorato.

Sono in congedo i senatori:

Andriani, Battello, Bo, Boldrini, Bozzello Verole, Bufalini, Butini, Cariglia, Carlotto, Correnti, Cossutta, Covello, Duò, Evangelisti, Fassino, Foa, Giolitti, Kessler, Leone, Malagodi, Mazzola, Montinaro, Montresori, Neri, Ongaro Basaglia, Pasquino, Pizzol, Pulli, Ranalli, Rossi, Salvi, Senesi, Strehler, Strik Lievers, Vercesi, Vitalone.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge costituzionale n. 2287 composto del solo articolo 1:

Senatori presenti	174
Senatori votanti	173
Maggioranza	87
Favorevoli	165
Contrari	4
Astenuti	4

Il Senato approva in prima deliberazione.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge costituzionale nn. 1846 e 1883.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Per un più ordinato svolgimento dei nostri lavori, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che si passerà ora alla discussione del disegno di legge n. 2473 sugli elettori non deambulanti.

Immediatamente dopo si procederà alla discussione del disegno di legge comunitaria ed infine alla conversione in legge del decreto-legge sulla siccità.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti» (2473) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, trattandosi di materia elettorale, la votazione finale dovrà essere effettuata con scrutinio simultaneo palese, mediante procedimento elettronico.

Ricordo che la relazione sul disegno di legge è stata già stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Galeotti. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, voglio esprimere immediatamente il nostro assenso a questo provvedimento che, come abbiamo avuto modo di dire in Commissione, pone rimedio ad una situazione grave nella quale si trovano i non deambulanti a causa della mancata predisposizione di misure idonee a rimuovere le barriere architettoniche nei seggi elettorali.

Per queste ragioni, che abbiamo già espresso in Commissione, desidero annunciare il nostro voto favorevole sul provvedimento. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poichè il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, voglio dare atto della tempestività con cui si approva un provvedimento di grande civiltà che consentirà di votare ai non deambulanti anche là dove non si sia provveduto - e quindi occorrerà provvedere - all'abbattimento delle barriere architettoniche. Voglio anche ricordare che questo disegno di legge è frutto dell'iniziativa del nostro Ministero insieme a quello per gli affari sociali retto dalla senatrice Rosa Russo Jervolino.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dalla unità sanitaria locale.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da

permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonchè di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, annunzio il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista sul disegno di legge al nostro esame.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2473 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Angeloni, Antoniazzi, Arfè,

Bausi, Beorchia, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bissi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boggio, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Brina, Busseti,

Callari Galli, Cappelli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiarante, Chimenti, Cimino, Cisbani, Citaristi, Colombo, Condorelli, Corleone, Cortese, Covi, Coviello, Crocetta, Cutrera,

De Cinque, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fioret, Fiori, Fogu, Fontana Elio, Forte, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Giacometti, Giavazzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi,

Ianni, Ianniello, Imposimato,

Libertini, Lombardi, Lops, Lotti,

Macis, Maffioletti, Mancino, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Melotto, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Mora, Moro, Muratore,

Nebbia, Nespolo, Nocchi,

Onorato, Ossicini,

Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Pieralli, Pinna, Pizzo, Poli, Pollice, Pollini,

Ricevuto, Riva, Rosati, Rubner, Ruffino,

Salvato, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Serri, Signori, Spetič, Spitella, Sposetti,

Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,

Ulianich,

Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vesentini, Vetere, Vettori, Visconti, Vitale,

Zangara, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Andriani, Battello, Bo, Boldrini, Bozzello Verole, Bufalini, Butini, Cariglia, Carlotto, Correnti, Cossutta, Covello, Duò, Evangelisti, Fassino, Foa, Giolitti, Kessler, Leone, Malagodi, Mazzola, Montinaro, Montresori, Neri, Ongaro Basaglia, Pasquino, Pizzol, Pulli, Ranalli, Rossi, Salvi, Senesi, Strehler, Strik Lievers, Vercesi, Vitalone.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con

scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2473 nel suo complesso:

Senatori presenti	164
Senatori votanti	163
Maggioranza	82
Favorevoli	163

Il Senato approva.
(*Generali applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» (2148-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La relazione del senatore Guizzi è stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Galeotti. Ne ha facoltà. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Scusi, senatore Galeotti, pazienti un attimo: c'è effervescenza in Aula, comprensibile perchè c'è lo scambio degli auguri e questo crea un vociare particolare.

Onorevoli colleghi, vi pregherei di lasciar parlare il senatore Galeotti.

GALEOTTI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, perchè, come lei ha ricordato, questo provvedimento è stato già esaminato dal Senato e di recente poi dalla Camera dei deputati, che ha corretto e sostanzialmente migliorato alcune parti dello stesso provvedimento, per l'esattezza sette degli articoli contenuti nella legge comunitaria per il 1990.

Come abbiamo espresso già in Commissione, io desidero confermare anche in Aula il nostro assenso a questo provvedimento, mantenendo però delle riserve più di carattere generale sul ritardo dello stesso rispetto alla disciplina comunitaria, alla quale ci saremmo dovuti conformare in alcuni casi da diversi anni. Detto questo, però, noi ci auguriamo che questo provvedimento possa poi dar luogo, rispettando i termini contenuti nello stesso, ai numerosi decreti delegati in attuazione appunto di questo provvedimento di legge.

Voglio aggiungere ancora che, in base alla legge n. 86 del 1989, con il primo marzo del 1991 il Governo dovrà presentare la nuova proposta di legge comunitaria per il 1991, e io desidero cogliere questa occasione

per sollecitare il Governo stesso affinché non vi siano ritardi e si possa completare un adeguamento del nostro ordinamento alla disciplina comunitaria nelle varie materie di competenza.

Per queste ragioni io preannuncio il voto favorevole del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Condorelli, che invito, nel corso del suo intervento, ad illustrare anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2148-B

impegna il Governo,

ad assumere urgenti iniziative volte ad estendere nel più breve termine di tempo l'applicazione completa della direttiva CEE 82/76, anche con riferimento al riconoscimento del punteggio a qualunque fine previsto per lo specialista in formazione, ai medici specializzandi e specialisti che abbiano rispettivamente già iniziato o completato la loro formazione a partire dall'anno accademico 1987-1988 in scuole con statuto uniformato alla suddetta normativa.

9.2148-B.1

CONDORELLI, FERRARA Pietro, BOMPIANI,
AZZARETTI, SANTINI

Il senatore Condorelli ha facoltà di parlare.

* CONDORELLI. Molto brevemente, signor Presidente, dirò che la direttiva CEE che riguarda le scuole di specializzazione, e precisamente la n. 76 del 1982, adegua soltanto gli specializzandi che inizieranno la fase di formazione a partire dal 1991. Allora ciò crea una disparità di trattamento giuridico e amministrativo con gli specializzandi o gli specializzati che hanno iniziato o completato la loro formazione di medici specialisti a partire dal 1986, che è la data ultima assegnata dal Ministero della pubblica istruzione per l'adeguamento dello statuto delle scuole di specializzazione alla normativa CEE.

Ora, esiste una preoccupazione che riguarda soprattutto il mancato riconoscimento implicito del lavoro svolto da questi specializzandi e specializzati, soprattutto ai fini del punteggio, perchè il decreto ministeriale del 30 gennaio 1982 prevede, per ogni anno di tirocinio, un punteggio e questo punteggio è essenziale, indispensabile per adire poi il mondo del lavoro.

Proprio per questo motivo, siccome esiste una lacuna legislativa in questo senso, noi vogliamo raccomandare al Governo di esaminare la posizione degli specializzandi e degli specializzati che hanno rispettivamente iniziato o completato la loro formazione a partire dall'anno 1986, che appunto rappresentava il termine di adeguamento dello statuto delle scuole di specializzazione alla nuova normativa CEE.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Condorelli.

GUIZZI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal senatore Galeotti. Il provvedimento è stato approfondito in sede di Commissione e soprattutto nella prima lettura, quindi il mio parere non può che essere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunziarsi sull'ordine del giorno presentato dal senatore Condorelli.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo manifesta il proprio apprezzamento per il lavoro compiuto dal Senato. Questo provvedimento torna all'esame di quest'Aula - che lo aveva già esaminato a fondo, come ricordava il relatore, in sede di prima lettura - per la seconda volta. La Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche; comunque il Governo si compiace per il lavoro svolto dal Parlamento e non ha altro da aggiungere alla relazione scritta del senatore Guizzi.

Circa l'ordine del giorno, il Governo comprende le ragioni esposte dal senatore Condorelli, contenute nell'ordine del giorno medesimo. Nell'illustrarle il presentatore ha invitato il Governo a tenere conto delle situazioni dei medici specializzandi e via dicendo. Vorrei pregare il senatore Condorelli di modificare l'ordine del giorno nel senso di sostituire la parola «impegna» con la parola «invita», come egli d'altronde ha detto in sede di illustrazione. Con quella lieve modifica il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, accoglie la modifica proposta dal Governo?

CONDORELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

* CONDORELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli da 1 a 6 non sono stati modificati.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

(Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformità ai seguenti principi:

a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema di onorabilità, qualificazione e idoneità professionale;

b) abilitare le società di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva;

c) disciplinare la responsabilità anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli da 8 a 17 non sono stati modificati.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, modificato dalla Camera dei deputati.

CAPO III

CREDITO E RISPARMIO

Art. 18.

(Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aderenza delle norme al principio secondo il quale il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e perdite e dall'allegato informativo integrativo deve fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di:

1) garantire, anche attraverso adeguate modalità di tenuta dei conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di equità concorrenziale e di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità economica europea;

2) assicurare la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità degli intermediari anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico;

3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione minima nella Comunità economica europea;

b) la normativa dovrà assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva, prevedendo

comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

c) applicazione della disciplina di attuazione delle direttive, indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed alle imprese che svolgono in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività di raccolta o di collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella detenzione in via esclusiva o principale di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

d) individuazione, anche ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2), lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami tra le imprese che svolgono le attività di cui alla lettera c) del presente comma, ai fini della determinazione dell'area di consolidamento e dei soggetti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, inserendo nell'area di consolidamento le società che svolgono servizi ausiliari all'attività indicata nella stessa lettera c) e prevedendo criteri di consolidamento con riferimento anche agli articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio 83/349/CEE;

e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di modalità omogenee di pubblicità dei bilanci di esercizio e consolidati degli enti creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c);

f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e relative procedure di vigilanza:

1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato in cui l'ente creditizio o l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo;

2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio possa richiedere, indicandone criteri e modalità, la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale fuori dalle Comunità europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di reciprocità;

3) il Comitato predetto possa determinare i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci;

4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarli in lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato, prevedendo opportune cautele;

5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate in Italia, secondo modalità da determinarsi coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane;

6) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio eserciti i poteri di cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente disposto dalle norme relative alle società di intermediazione mobiliare e comunque in armonia con esse.

2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e, successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 19 non è stato modificato.

Passiamo all'esame degli articoli 20, 21 e 22, modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 20.

(Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in società con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/627/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione nazionale per le società e la borsa e alle società partecipate delle variazioni intervenute rispetto ad una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, detenuta in società con azioni quotate nei mercati regolamentati;

b) determinazione delle soglie delle partecipazioni di cui alla lettera a) e delle relative variazioni, con attribuzione al Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di modificarne le relative entità;

c) obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da parte delle società che ricevono la comunicazione di cui alla lettera a) e, in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le società e la borsa di provvedere a spese della società inadempiente;

d) estensione delle informazioni di cui alla lettera c) anche alle partecipazioni note o rilevate all'entrata in vigore del decreto legislativo;

e) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorità di vigilanza competenti per legge, del potere di concedere eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione;

f) integrale e puntuale recepimento dell'articolo 7 della direttiva per il computo dei diritti di voto ai fini degli obblighi di comunicazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 21.

(Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;

b) previsione che la Commissione nazionale per le società e la borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

c) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro;

d) conferma dell'esclusione già prevista dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 22.

(Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) introduzione dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti sotto forma di società per azioni a capitale variabile, e sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme ai principi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, per quanto riguarda il grado di tutela del

risparmiatore e, in quanto compatibili, per quanto attiene al sistema e agli organi di controllo pubblico;

b) soppressione del divieto di negoziare valori mobiliari oltre i termini della liquidazione mensile di borsa e di operare a premio e a riporto, e attribuzione alla Banca d'Italia del potere di limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le società possono porre in essere nell'esercizio dell'attività di gestione, con provvedimento motivato, in relazione all'andamento del mercato e alla necessità di garantire la stabilità degli intermediari;

c) attribuzione alle autorità preposte alla vigilanza della facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento in valori mobiliari dello stesso emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche con riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati;

d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale;

e) innalzamento del limite di indebitamento dal 5 fino al 10 per cento del patrimonio del fondo ed introduzione del principio della temporaneità dello stesso, secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;

f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di constatare con decisione motivata la non conformità alle disposizioni della direttiva di singoli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti nei paesi delle Comunità europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con riferimento alla disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;

g) eliminazione del divieto, posto per società ed enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del regime fiscale;

h) disciplina autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e disciplina dei controlli conforme al vigente ordinamento, per gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'applicazione delle direttive, con riferimento alle caratteristiche giuridiche ed operative, all'esistenza di adeguate forme di vigilanza nel paese dove essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni in Italia;

i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini della eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna e internazionale e della introduzione di procedure idonee a consentire la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli dal 23 al 63 non sono modificati.

Passiamo all'esame dell'articolo 64, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 64.

(Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca)

1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalità prescritte dal decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa è ridotta di quattro volte.

4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio.

6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscono reato.

7. Le soprattasse previste dall'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a lire 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo alla loro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente già corrisposte alla predetta data.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli dal 65 al 73 non sono stati modificati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990» (2554);

«Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989» (2023), d'iniziativa del senatore Casadei Lucchi e di altri senatori;

«Norme per il concorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990» (2182), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre calamità atmosferiche» (2286), d'iniziativa del senatore Lops e di altri senatori;

«Interventi di soccorso a favore delle aziende agricole meridionali colpite da eventi calamitosi nel periodo 1981-1990» (2322), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2554, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990», nonché dei connessi disegni di legge: «Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989», d'iniziativa dei senatori Casadei Lucchi, Cascia, Margheriti, Boldrini, Vecchi, Andreini, Berlinguer, Lops e Scivoletto; «Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990», d'iniziativa dei senatori Coviello, Vercesi, Micolini, Salerno, Diana, Azzarà, Carta, Busseti, Chimenti, Lauria, Zangara, Manzini, Emo Capodilista, Donato, Parisi, Murmura, Giacobuzzo, Tagliamonte, Ventre, Sartori, De Rosa, Grassi Bertazzi, Cappuzzo, Pinto, Giagu Demartini, Santalco, Perugini, Poli, Di Stefano, Pulli, Covello, Perricone, Bosco, Patriarca, Toth, Zecchino, Mezzapesa e Orlando; «Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre calamità atmosferiche», d'iniziativa dei senatori Lops, Cascia, Casadei Lucchi, Scivoletto, Margheriti, Tripodi, Cardinale, Petrarà, Montinaro e Mesoraca; «Interventi di soccorso a favore delle aziende agricole meridionali colpite da eventi calamitosi nel periodo 1981-1990», d'iniziativa dei senatori Diana, Pinto, Toth, Zangara, Nieddu, Mezzapesa, Covello, Busseti, Patriarca, Di Stefano e Pulli.

Poichè la 9^a Commissione permanente ha concluso questa mattina i propri lavori il relatore è autorizzato a riferire oralmente. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

BUSSETI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, risparmierò all'Assemblea la ripetizione della relazione che ho già avuto l'occasione di svolgere una settimana fa, quando abbiamo dovuto prendere atto dell'impossibilità di convertire il decreto-legge n. 270.

Renderò conto all'Assemblea della variazione che sulla provvista finanziaria ha apportato il Governo in questa riedizione. Il totale della spesa resta attestato sui 900 miliardi, ma è così diversamente ripartito: per il 1990, 450 miliardi saranno prelevati dalle disponibilità del capitolo 7752, relativo alle legge n. 64 e 200 miliardi mediante l'utilizzo di disponibilità sul capitolo 9001, 50 miliardi dagli accantonamenti per l'irrigazione e 150 miliardi dagli stanziamenti previsti per interventi a favore della Sardegna. Per il 1991 100 miliardi saranno prelevati sempre dalla legge n. 64 del 1986 e 150 miliardi dalle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale.

La Commissione è stata quasi unanime nel licenziare questo provvedimento e auspica che l'Assemblea voglia fare altrettanto.

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Zangara. Ne ha facoltà.

* **ZANGARA.** Signor presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame rappresenta la terza reiterazione del decreto-legge, resasi necessaria per venire incontro al disastro economico causato all'agricoltura da un perdurante stato di siccità. È noto che le risorse finanziarie stanziato dallo Stato sono assolutamente insufficienti - e questo è un punto che non sarà mai sottolineato abbastanza -, considerato che si tratta di 900 miliardi, a fronte di un danno di oltre 6.000 miliardi, di cui oltre il 90 per cento nel Mezzogiorno. La stessa copertura di questi insufficienti 900 miliardi ha dato luogo ad un conflitto, alla Camera dei deputati, tra la Commissione bilancio e l'Assemblea, con ripercussioni anche in questo ramo del Parlamento per via del parere contrario dato - mi riferisco al precedente decreto-legge - dalla Commissione bilancio.

A fronte di una valutazione favorevole della Commissione agricoltura di questo ramo del Parlamento, il Governo, accogliendo l'invito espresso in questa Aula a trovare una idonea copertura per la spesa di 900 miliardi, ha provveduto con il decreto al nostro esame, seguendo però una strada che ha portato ad una vera e propria guerra tra poveri. Le risorse finanziarie necessarie ad indennizzare gli agricoltori del Mezzogiorno, ma anche della restante parte del territorio nazionale, vengono prelevate, infatti, dagli stessi fondi destinati al Meridione per altre finalità.

Ci si chiede se non sia questo un modo per far morire la solidarietà nazionale verso i più deboli, dal momento che in questo caso sarebbero questi ultimi a sostenere le aree meno danneggiate del Nord.

In tutto ciò - quasi un fiore all'occhiello nella manovra del Governo - si vanno a prelevare 150 miliardi da una delle più disastrose regioni d'Italia. È vero che ciò è reso possibile dal fatto che tali stanziamenti per la regione sarda non sono stati fino ad ora utilizzati, nè impegnati, resta

però il fatto che una parte di responsabilità è a carico di tutti e soprattutto resta un problema di principio, che va affrontato in termini di capacità gestionali ed amministrative, e quindi di spesa, delle strutture pubbliche regionali e centrali, nonché in termini di equa e solidale ripartizione delle risorse del paese.

Per quanto riguarda specifici aspetti affrontati col decreto-legge, non possiamo non sottolineare che alla particolare ed aggiuntiva attenzione data ad alcuni comparti della produzione agricola del Mezzogiorno, non è stata data ad altri; mi riferisco alla agrumicoltura del palermitano e del catanese, altrettanto meritevoli essendo state fortemente danneggiate.

Alcuni accorgimenti proposti dalla Commissione di merito hanno poi inteso rendere equa e più razionale l'impostazione complessiva del provvedimento, su cui il bisogno di soccorso dei nostri agricoltori danneggiati ci induce a dare un voto favorevole, nell'auspicio che il Governo decida al più presto i necessari aggiustamenti per una politica più equa verso il Mezzogiorno nel suo insieme e verso l'agricoltura mediterranea in particolare.

Onorevoli colleghi, non vorrei che anche oggi si parlasse di assistenzialismo per il Mezzogiorno. È vero, lo Stato da quaranta anni circa cerca di ridurre il divario tra Nord e Sud, attraverso interventi straordinari, quali la creazione della Cassa per il Mezzogiorno prima, nel 1950, e l'approvazione della legge n. 64 poi, nel 1986. A tutt'oggi però l'obiettivo non è stato raggiunto, anzi il Nord si allontana sempre più, il divario diventa sempre più accentuato e ci si dimentica che nel Mezzogiorno vi sono comuni privi delle opere primarie come quelle igienico-sanitarie, di infrastrutture e servizi che nel resto del paese sono state realizzate trent'anni fa. Quindi è importante che si potenzi e si realizzi l'intervento ordinario in maniera compiuta e adeguata.

Il provvedimento oggi in esame non risolve tutti i problemi strutturali che stanno alla base e che sono dovuti alla mancanza di una politica delle acque e di una gestione razionale delle risorse idriche. A volte è bastato un acquazzone e l'emergenza idrica è stata accantonata, emergenza idrica che non interessa solo il comparto agricolo, ma l'intera popolazione. Ma l'emergenza idrica non si può risolvere con gli occhi puntati verso il cielo, e pertanto invito il Governo a farsi carico di predisporre tutti gli strumenti idonei a risolvere in maniera adeguata un problema che affligge tutto il paese e il Mezzogiorno in particolare da troppi anni. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lops. Ne ha facoltà.

LOPS. Signor Presidente, dopo quello che è successo nella seduta dell'Aula del 29 novembre a proposito del decreto n. 270 sulla siccità, in cui il Governo non è riuscito nella 5^a Commissione a far passare la sua previsione di copertura finanziaria, ci troviamo di fronte ad un terzo decreto sullo stesso argomento.

Vogliamo dare atto al Governo che in questo decreto almeno ha rispettato le modifiche introdotte nel decreto n. 270 dalla Camera dei deputati. Però la nostra richiesta in Commissione e in Aula è stata anche quella di impegnare il Governo a tenere conto di alcune norme

introdotte nelle varie proposte di legge presentante dai vari Gruppi e, pur avendo accettato la presentazione del nuovo decreto al Senato, non possiamo dimenticare che rimangono fuori dal decreto quelle proposte che avrebbero arricchito sostanzialmente il disegno di legge di conversione; certamente non è un bene la mancata inclusione di alcune di quelle norme.

Io non voglio riprendere, signor Presidente, le considerazioni ed i rilievi che ho fatto in Commissione e in Aula sul decreto n. 270; sono considerazioni valide anche nella discussione del decreto n. 367 del 6 dicembre 1990. Voglio ribadire in primo luogo che i ritardi, non per colpa del Parlamento, nell'approvazione del provvedimento sulla siccità, hanno creato ulteriori problemi alle aziende agricole, a quelle veramente danneggiate, perchè si tratta di una crisi irreversibile, in quanto già i contadini che continuano a protestare non si aspettano solo rattoppi ai loro problemi, ma invece organici disegni di legge proprio in rapporto alla competitività sul mercato e al futuro della politica agraria nazionale. Questo non è ancora avvenuto, ma con i ritardi si è ulteriormente acquisito il distacco tra la classe dirigente, il Parlamento e la base contadina.

Devo ribadire in secondo luogo che, di fronte ai problemi internazionali e della politica italiana nel settore primario, non è più possibile procedere a spezzoni, con piccoli aggiustamenti che molte volte nella gestione si traducono in interventi corporativi e clientelari, dando l'immagine di una politica assistenziale, con l'aggravante di allontanare la soluzione dei problemi richiesti dai contadini, che non vogliono scomparire dal territorio e che invece vogliono essere messi nella condizione di competere. Perciò urge, onorevoli colleghi, approvare il disegno di legge n. 2341 sul fondo di solidarietà nazionale, migliorandone il testo, così come i disegni di legge di modifica della legge n. 752, legge pluriennale di spesa e sul credito agrario, opportunamente da modificare.

Nel disegno di legge in discussione - dicevo - mancano alcune norme che i senatori dei vari Gruppi avevano previsto in appositi disegni di legge, prima fra tutte quella relativa al collegamento tra i problemi dell'emergenza a quelli strutturali, perchè i guai nelle campagne non vengono solo dalla siccità, ma anche e soprattutto dal regime delle acque, dalla situazione di degrado degli acquedotti, dal mancato uso delle acque reflue, dal mancato adeguamento, ristrutturazione e potabilizzazione degli acquedotti, dal non aver completato le opere irrigue iniziate. Dunque, era possibile introdurre nel presente disegno di legge questo problema, purchè ci fosse stata la volontà politica del Parlamento, soprattutto della maggioranza e del Governo.

Tutti quanti sappiamo che attualmente la Camera dei deputati ha all'esame un disegno di legge-stralcio sugli acquedotti (n. 4228-ter) che si riferisce all'ampliamento, alla ricostruzione ed all'adeguamento degli acquedotti. Tuttavia, vogliamo che venga esaminato insieme a quel disegno di legge, in attesa della sua approvazione, il problema del completamento delle opere irrigue già iniziate, che si presenta soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. In questo modo collegheremo l'emergenza ad una questione strutturale, che riguarda l'approvvigionamento idrico nelle campagne.

Inoltre, nel disegno di legge manca ogni riferimento alle province che hanno avuto dei danni negli anni precedenti, soprattutto durante l'annata agraria del 1988-1989, e che non vennero incluse nella legge n. 286 del 2 agosto 1989. Non credo che rientrino nella previsione di questo decreto-legge (a meno che non venga modificato) se non hanno subito dei danni nel 1990. Di ciò il Governo ne è a conoscenza, come la 9^a Commissione permanente del Senato. Mi sembra che il Governo in quell'occasione ha assunto il preciso impegno di tenere in considerazione questo territorio e le aziende ubicate in quelle zone. Ritengo che sia opportuna anche su questo aspetto una correzione. Quindi ha fatto bene la Commissione a modificare questa mattina la parte del decreto-legge che si riferisce a questo aspetto.

Il Governo ha poi riconfermato la previsione contenuta nel precedente provvedimento in materia di contributi unificati, ed esattamente la riduzione del 50 per cento. Noi siamo dell'opinione (così come avevamo auspicato in precedenza) che alle aziende veramente danneggiate, che non hanno prodotto reddito o produzioni, oppure la cui percentuale di danni è stata considerevole, debba essere riconosciuto l'esonero completo dei contributi provvidenziali ed assistenziali almeno per due anni (per il 1990 e per il 1991).

Onorevoli senatori, faremmo una cosa utile per i contadini dell'intero paese se accanto alle provvidenze, che ci accingiamo ad approvare definitivamente con il decreto-legge al nostro esame, valutassimo anche la possibilità di estendere questo provvedimento alle produzioni che sono state danneggiate oltre che dalla siccità anche da virosi causata dagli eccessi termici. Mi riferisco in particolare alle colture orticole e del pomodoro colpite gravemente in intere regioni del Mezzogiorno, che nel passato hanno dato reddito alle aziende ed occupazione. Di recente la Commissione agricoltura ha valutato questi problemi, sia pure approvando soltanto un ordine del giorno. Infatti, quando abbiamo esaminato il precedente decreto-legge non avevamo in progetto di apportarvi delle modifiche (in considerazione della sua scadenza). Allo stato attuale penso che forse sarebbe stato possibile apportare questo tipo di modifiche, in quanto il presente decreto-legge scade il 6 febbraio del 1991; comunque, anche in questo caso è necessaria una precisa volontà politica del Governo.

Signor Presidente, prima di concludere desidero fare un'ultima considerazione sulla copertura finanziaria. A prescindere dalla irrisorietà delle risorse, ci sembra profondamente contraddittorio l'atteggiamento del Governo. Nella precedente discussione avevo sottolineato che per il Mezzogiorno veniva ripetuta la tecnica dei tagli. Così è stato anche per la legge finanziaria. Adesso con il decreto-legge n. 367 il finanziamento dei 900 miliardi si realizza – come sottolineava il relatore – utilizzando 550 miliardi della legge n. 64 (che si riferisce all'intervento straordinario) e ricorrendo anche alla sottrazione di 50 miliardi dal fondo per gli interventi nel settore delle opere di irrigazione e di 150 miliardi dall'accantonamento degli interventi in favore della regione Sardegna. Per una legge nazionale, che non soltanto interessa il Mezzogiorno ma anche altre zone del paese, la copertura avviene per la maggior parte con i fondi stanziati per il Sud, così come si è verificato nel passato. Per esempio dalla legge n. 64 sono state sottratte tante risorse come i 30

mila miliardi per la fiscalizzazione degli oneri sociali; ma questa volta c'è l'aggravante che non si intende risolvere a monte il problema dell'acqua, cioè dell'irrigazione nelle campagne, con interventi per le opere irrigue e si è tagliato invece nella finanziaria sottraendo ulteriori risorse. Ma non basta: si vuole scatenare – come affermava il collega Zangara – la guerra dei poveri tra la regione Sardegna ed il continente. Non so quale beneficio avrebbe la classe dirigente del paese se si dovesse aprire un altro contenzioso tra le regioni del Mezzogiorno e la regione Sardegna.

Per tutte queste considerazioni, signor Presidente, al Governo e alla maggioranza chiediamo un chiarimento vero sui problemi della copertura. Peraltro il provvedimento, una volta approvato dal Senato, sarà sottoposto all'esame della Camera dei deputati e potranno succedere molte cose, al punto che potrebbero essere approvate delle modifiche che provocherebbero la decadenza del decreto. Spero che tutto ciò non avvenga. Gradirei che il Governo provvedesse da questo punto di vista affinché non debba mai avvenire la guerra tra regioni che hanno subito enormi danni. L'invito che rivolgo ai colleghi e soprattutto al Governo è che a partire dal presente decreto-legge si possa procedere lungo una strada che ci porti verso la giustizia per il mondo agricolo. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coviello. Ne ha facoltà.

* COVIELLO. Signor Presidente, mi si consenta di portare l'apprezzamento del Gruppo democratico cristiano per la tempestività con la quale il Governo ha reiterato il provvedimento decaduto, ha rispettato le modifiche fatte dal Parlamento e ha adempiuto pienamente all'impegno già preso in quest'Aula e nella Commissione bilancio pochi giorni fa, di recuperare le risorse aggiuntive necessarie alla piena e legittima copertura del decreto al di fuori del settore agricolo. Si è dato così riscontro alle attese del mondo agricolo deluso senza sottrarre risorse finanziarie alla legge pluriennale per l'agricoltura in discussione in questo ramo del Parlamento. Devo dare pienamente atto alla Commissione di merito, al relatore Zangara e al presidente Mora di aver esaminato in tempi rapidissimi il decreto governativo e di aver limitato le modifiche a pochissime norme che pongono un limite all'utilizzazione dei contributi. In tal modo si consente la più ampia e completa applicazione della legge agevolando il maggior numero di agricoltori del Mezzogiorno.

Le istituzioni, Governo e Parlamento, hanno così risposto con tempestività ed in modo adeguato al disagio del mondo agricolo per gli ingenti danni subiti dal patrimonio agricolo. I dati che gli istituti di economia agraria del Mezzogiorno hanno fornito registrano livelli elevatissimi di danno. Vi è stato il crollo dei cereali intorno al 60 per cento, dell'olio del 40 per cento e della produzione frutticola intorno al 50 per cento.

Le difficoltà di accesso poi al credito agricolo vengono quotidianamente denunciate dagli agricoltori, soprattutto verso quelle banche che

sono ancora insensibili alle indicazioni del Governo e delle regioni. Infatti il taglio dei raccolti ed il depauperamento dei fondi rustici tolgono ogni garanzia ai fidi che le banche stesse hanno finora concesso alle aziende.

La situazione nei mesi estivi e all'inizio dell'autunno è stata molto critica nonostante i provvedimenti di emergenza realizzati dalle regioni. Esse hanno consentito il varo di programmi straordinari di intervento a sostegno delle produzioni agricole e delle attività zootecniche, ma è stata anche un'utile occasione per fare il punto sul sistema irriguo del Mezzogiorno e per rilanciare nuovi progetti per l'approvvigionamento di risorse irrigue in tutto il paese e in tutte le direzioni, a cominciare dalla riduzione delle perdite di acqua delle reti scolanti per arrivare alla integrazione delle reti obsolete, alla integrazione di sistemi alternativi di approvvigionamento per le industrie, alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, alla sensibilizzazione - questo è un dato importante - delle popolazioni per un uso più razionale e parsimonioso di una risorsa sempre più scarsa e costosa.

I dati negativi che si sono registrati alla fine dell'annata agraria hanno aggravato purtroppo una situazione difficile, resa più drammatica dal ripetersi di eventi calamitosi negli anni. In quasi tutte le regioni del Mezzogiorno le dichiarazioni di eccezionale calamità e avversità atmosferica si sono ripetute costantemente fin dall'inizio degli anni '80. In tale situazione gli interventi del fondo di solidarietà nazionale, che si sono accumulati negli anni, i ripetuti rinvii dei pagamenti, le rateazioni degli oneri sociali e il dilazionamento delle scadenze delle cambiali agrarie hanno determinato un indebitamento sempre più pesante, o ormai insostenibile, per quelle imprese che anche nel passato decennio hanno dovuto ricorrere al credito per far fronte alla concorrenza di un'agricoltura sempre più avanzata e per ammodernare le proprie strutture.

Per questo l'indebitamento delle aziende agricole meridionali è andato via via crescendo, spinto anche dalla modernizzazione dei processi produttivi in sostituzione della manodopera emigrata e dal fabbisogno crescente di capitali esterni all'impresa agrico. Per questo il fabbisogno finanziario è aumentato in parallelo all'inflazione degli anni '80 che peggiorava le ragioni di scambio dell'agricoltura rispetto all'industria, allargando il divario tra i costi e i ricavi delle aziende agricole.

Collegato a questo problema vi è poi il debole sostegno della Comunità economica europea alle produzioni mediterranee, ed è questo un dato costante a danno dell'agricoltura meridionale che si coniuga oggi con l'orientamento di generale riduzione dell'aiuto CEE, ma anche con la richiesta attuale di livellamento degli incentivi tra l'Europa e gli Stati Uniti. Tutto ciò rischia di accentuare la grave situazione anche in prospettiva. Per tale motivo vogliamo utilizzare quest'occasione per chiedere al Governo di continuare a guardare con attenzione al settore, difendendo il patrimonio agricolo del paese nella trattativa con gli Stati Uniti sia con una politica dei prezzi giusti, sia garantendo gli incentivi all'ammodernamento strutturale nella trattativa GATT.

Se questo risultato non verrà raggiunto si aggraverà la debolezza dell'agricoltura nazionale che è unita alla più debole competitività dei suoi tradizionali prodotti rispetto a quelli del continente. Occorrono attenzione e lucida capacità di indirizzo per affrontare e risolvere la complessa situazione in cui versa l'agricoltura meridionale; occorre una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni che governano il settore agricolo - come è stato detto anche dal collega Zangara - per mantenere in vita un comparto la cui perdita di efficienza concorre a produrre l'aumento del *deficit* alimentare nazionale, che rischia di sopravanzare rispetto a quello energetico. Questo impegno è richiesto non solo dai vasti capitali investiti nell'agricoltura meridionale, ma ancor più da quel vasto numero di persone, di famiglie contadine addette al settore che traggono dall'agricoltura e dai settori indotti il reddito necessario per una decente qualità della vita. Da questa considerazione nasce la richiesta del pronto varo della nuova legge poliennale agricola.

Passando al decreto per il superamento della congiuntura dovuta alla siccità, non sottovalutiamo il fatto che una prima risposta viene data oggi con il varo di una legislazione specifica che si adatta bene alle condizioni del settore colpito per molti anni consecutivi, non essendo adeguata nè valida la normativa della legge-quadro n. 590. Essa va modificata ed adeguata alle nuove condizioni dell'agricoltura italiana. Dobbiamo puntare alla piena responsabilizzazione degli imprenditori nella gestione dell'erogazione delle risorse, ma occorre prevedere nuovi strumenti, non ultimo il passaggio all'assicurazione obbligatoria sugli eventi calamitosi.

Il Parlamento per la seconda volta emana un'altra normativa speciale che integra e migliora la legge-quadro, adattandola alla situazione del Mezzogiorno. Io stesso, insieme ad altri colleghi senatori, ho presentato due disegni di legge in questo senso. Il decreto del 1989 è stato ritenuto valido dal mondo agricolo, ma gli incentivi e le agevolazioni non sono stati ancora erogati, mentre tra gli imprenditori agricoli si è creata un'aspettativa non ancora soddisfatta. In tal modo si sono sviluppate le tensioni tra il sistema creditizio, che chiede i rimborsi ai crediti agrari, e gli imprenditori agricoli che ancora non dispongono di risorse per l'avvio della nuova campagna agraria.

Da questa situazione è nata la grande contestazione degli imprenditori agricoli di Matera e della Basilicata; essi hanno bloccato per tre giorni quella città e hanno richiesto un'attenzione adeguata al Governo nel riparto dei fondi tra le diverse regioni. Anche noi chiediamo un controllo più penetrante e puntuale sulle richieste e sulle dichiarazioni delle regioni e degli assessorati all'agricoltura. Troviamo soddisfacenti le norme che stiamo per approvare; esse rispondono agli interventi necessari per la ripresa delle aziende sia sotto l'aspetto finanziario ed economico, sia sotto l'aspetto strutturale. Tuttavia occorre anche una forte capacità di indirizzo e di guida da parte del Governo, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per dare all'applicazione del decreto la massima tempestività.

Il decreto è positivo perchè individua due tipologie di intervento a favore delle aziende agricole meridionali: un intervento di soccorso destinato ad alleviare i danni causati dall'evento calamitoso, con una

azione principalmente rivolta al recupero reddituale delle aziende colpite da perdite di produzione, e un intervento di tipo strutturale per agevolare gli investimenti da finalizzare al miglioramento a livello aziendale delle strutture agricole.

Il disegno di legge è pienamente valido perchè il dibattito parlamentare ha arricchito i provvedimenti iniziali del Governo prevedendo una normativa titolata e pienamente adattabile dalle singole regioni. In conclusione diamo il nostro consenso al varo di questa normativa perchè si è ricercato nuove risorse fuori dal settore agricolo e si è ascoltata la voce dell'agricoltura colpita. Un positivo apprezzamento anche per l'ulteriore aggiustamento fatto al decreto in esame con l'introduzione, unanimemente concordata dalla Commissione, dei tetti nel livello di contributi che i singoli agricoltori potranno acquisire, introduzione che assicura il pieno soddisfacimento delle domande del mondo agricolo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dell'Oso. Ne ha facoltà.

DELL'OSSO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, prendo la parola per esternare due perplessità. La prima riguarda la relazione tecnica elaborata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste che correda il disegno di legge; tale relazione è fonte di preoccupazione. Senza voler entrare nel merito dei numeri esposti, abbiamo la sensazione di essere di fronte ad una notevole sottostima del numero delle aziende che possono beneficiare degli aiuti contributivi previsti dal comma 1 dell'articolo 2; del numero degli ettari di vigneto ed oliveto che hanno subito un danno superiore al 50 per cento, giusta il comma 2 dell'articolo 2; del numero di capi bovini ed ovini presenti in aziende agricole con perdita delle produzioni cerealicolo-foraggiere superiori al 35 per cento, come previsto dall'articolo 3.

Non siamo in grado di contestare tecnicamente in questa sede le cifre esposte in quanto il tempo necessario a sviluppare una verifica di questo tipo rischierebbe di far slittare ancora una volta i tempi di approvazione del provvedimento, e se ciò avvenisse si avrebbe motivo di parlare di «calamità parlamentare» oltre che naturale. Ciò però non toglie sostanza alla nostra preoccupazione. Se solo si considera la situazione della Puglia, dove l'intensità del fenomeno della siccità ha investito la quasi totalità del territorio regionale, le cifre esposte nella relazione al disegno di legge n. 2554 ci appaiono non corrispondenti alla dimensione nazionale del fenomeno.

Per molte aziende, meridionali in particolare e con specifico riferimento sempre alla Puglia – certamente una delle regioni più colpite dalla siccità – l'annata agraria 1989-90 è solo l'ultima di una lunga serie continua di annate calamitose per deficienza idrica. Questo fenomeno nel meridione d'Italia non è nuovo, ma certamente gli ultimi quattro anni sono stati particolarmente negativi. Ciò significa che i bilanci economici di troppe aziende risultano seriamente compromessi e le possibilità di resistenza sono ormai praticamente esaurite proprio a causa del continuo ripetersi del fenomeno. L'immediata corresponsione

dei contributi che oggi votiamo è condizione non eludibile. Non si può consentire che, come altre volte è successo, lungaggini burocratiche vanifichino il valore di questi contributi facendoli giungere agli interessati dopo che il danno è divenuto irreparabile, anche per l'eccessivo protrarsi di situazioni debitorie insostenibili. Sotto questo punto di vista, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve attivare tutte le procedure per fare in modo che i contributi giungano agli interessati con la massima sollecitudine.

Onorevoli colleghi, il mondo agricolo meridionale sta subendo una ghettizzazione intollerabile. Il solco tra cittadino e Stato viene scavato anche dalla distaccata indifferenza con la quale vengono trattati problemi come quello in discussione, che ha messo in crisi centinaia di migliaia di bilanci agricoli, e sul quale abbiamo la sensazione che il balletto dei numeri corrisponda più ad un'esigenza di quadratura ragionieristica tra somme stanziare e livelli di contributi fissati (da cui deriva un teorico numero degli aventi diritto), anzichè partire dall'effettivo numero delle aziende colpite per tentare di risarcirle in maniera accettabile.

Onorevoli colleghi, dietro quei numeri vi sono delle persone, dei volti. Non sono qui presenti fisicamente, ma lo sono con il peso di tutte le loro aspettative. Noi chiediamo al Governo e al Ministro dell'agricoltura: se malauguratamente la nostra preoccupazione di sottostima dovesse avere poi riscontro nella realtà, cosa sarà di coloro che, essendo in soprannumero, saranno esclusi dal numero di quelli che godranno dei contributi che oggi stanziamo? Rifiutiamo l'idea che questo problema possa essere risolto attraverso strozzature burocratiche che, con la instaurazione di lungaggini procedurali ed erogative che funzioneranno da crivello, elimineranno, per stanchezza e sfiducia, il numero degli aventi diritto che risulteranno in esubero.

La nostra, carissimi colleghi, non è una preoccupazione retorica. La sufficienza, ripeto, con la quale vengono trattati i problemi agricoli è data da un solo piccolo esempio. Per la crisi di 7.000 posti di lavoro Olivetti, Governo e sindacati hanno fatto sentire la loro voce. Onorevoli colleghi, mancano i dati ISTAT 1989, ma l'ultimo dato disponibile, per il 1988, fa registrare un calo di 100.000 addetti in agricoltura. Il fenomeno, evidentemente, non genera eguale interesse.

Per concludere, il collega Pizzo dichiarerà il nostro voto favorevole perchè non è pensabile che il mondo agricolo possa essere penalizzato dalla bocciatura di questo decreto-legge; ma le nostre preoccupazioni restano inalterate ed il nostro augurio è di avere errato nel nostro pessimismo. *(Applausi dal centro-sinistra e del sottosegretario Cimino).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cascia, il quale nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in considerazione che nelle ultime settimane si sono verificati ulteriori gravi danni anche alle aziende agricole in intere regioni per effetto di copiose precipitazioni piovose e di abbondanti nevicate;

costatato che i danni investono anche impianti e opere pubbliche che richiedono l'intervento della protezione civile;

impegna il Governo ad emanare a breve un decreto-legge che affronti il complesso dei danni recenti che si sono avuti, e nello stesso tempo preveda ulteriori finanziamenti per rimpinguare le somme stanziare nel decreto n. 367 del 6 dicembre 1990 perchè insufficienti rispetto agli ingenti danni che gli agricoltori e le aziende hanno subito.

9.2554.2

LOPS, CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI,
SCIVOLETTO

Il senatore Cascia ha facoltà di parlare.

* CASCIA. Signor Presidente, intervengo solo per dire che la ragione per cui abbiamo presentato questo ordine del giorno è che nelle settimane scorse ci sono stati danni all'agricoltura, e non solo all'agricoltura, dovuti a copiose precipitazioni e al maltempo in alcune regioni italiane, per esempio nelle Marche, in Sardegna, in Toscana.

È dunque singolare che noi dobbiamo ancora discutere e convertire un decreto per i danni della siccità dell'estate scorsa, mentre ci sono in atto danni dovuti al maltempo. Avevo presentato un emendamento a questo decreto in Commissione, ma sono stato invitato a ritirarlo perchè il Governo in quella sede ha dichiarato che per i danni dovuti al cattivo tempo delle settimane scorse avrebbe provveduto altrimenti.

Insisto affinché in questa Aula questo impegno del Governo venga ripetuto e quindi il Parlamento si pronunci approvando questo ordine del giorno, che è rivolto anche a chiedere un'integrazione dei finanziamenti che noi valutiamo insufficienti per il provvedimento relativo alla siccità. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

BUSSETI, *relatore*. Non ho altro da aggiungere, signor Presidente, alla relazione già svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, farò alcune considerazioni di carattere generale attorno alla questione siccità.

È un ritorno quello della siccità, che registriamo anno dopo anno. Non v'è dubbio che il sistema subisce delle modificazioni e quindi necessita una politica di largo respiro finalizzata ad una migliore attenzione attorno al problema emergenza acqua. So che la Commissione agricoltura del Senato ha già formalizzato un incarico per un'indagine conoscitiva: in questo senso credo che questa sia una strada obbligata se vogliamo cogliere la questione siccità collegandola con il

problema della conoscenza delle questioni riguardanti le acque nel nostro paese, per tanto tempo trascurate.

Per quanto riguarda poi la legge n. 590 del 1981, non si può non rilevare come essa mostri oggi dei limiti obiettivi. In questo senso, il Ministero dell'agricoltura ha istituito una commissione di studio al fine di definire un nuovo testo di tale legge capace di farsi carico dei problemi delle calamità naturali più compiutamente.

E vengo ora ad alcune considerazioni di carattere particolare riferite al decreto in esame. Non vi è dubbio, che questo è un provvedimento che coglie aspetti contingenti finalizzati all'alleggerimento della situazione debitoria delle aziende, nonchè alla provvista del capitale di anticipazione sotto forma di prestiti e contributi. Un'altra finalità, legata alla prima, è rappresentata dalla salvaguardia dell'occupazione, in quanto è purtroppo vero che l'agricoltura continua ad espellere forza lavoro e questo è diventato un fenomeno patologico.

Per quanto riguarda poi la necessità di una rivisitazione degli indirizzi di politica comunitaria, avanzata dal senatore Coviello, posso rassicurarlo che di essa si terrà dovuto conto nelle sedi proprie. A tale riguardo, faccio notare che proprio in occasione del dibattito svoltosi a Bruxelles per definire la proposta della Comunità da portare alle trattative GATT, il Ministero dell'agricoltura italiano ha posto con forza l'esigenza di politiche di accompagnamento adeguate per arginare il fenomeno dell'espulsione della forza lavoro dalla nostra agricoltura e soprattutto delle nostre aziende agricole dal mercato internazionale. È stata riconfermata, in proposito, una particolare attenzione da parte della Commissione, che ha già allo studio una serie di provvedimenti *ad hoc* che dovrebbero essere predisposti con l'inizio del nuovo anno.

Un altro aspetto, onorevoli colleghi, che desidero sottolineare è quello relativo ai finanziamenti. Le risorse sono quelle che sono: versiamo in una situazione di difficoltà obiettiva per quanto riguarda il *deficit*. Questo decreto ha trovato un'ampia convergenza politica, che ha consentito il miglioramento del testo e per questo ringrazio i componenti della Commissione agricoltura, il suo Presidente, senatore Mora, e il relatore senatore Busseti. Bisogna però ricordare, onorevoli colleghi, che il Ministero dell'agricoltura si muove sulla base delle denunce delle regioni, che provvedono alla delimitazione delle aree e quindi anche alla quantificazione dei danni. Il Ministero, dunque, si limita ad erogare le risorse, sulla base di determinati parametri, a tutte le regioni interessate, lasciando poi a queste ultime il compito di provvedere nel merito, così come prevede il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Quanto poi alla questione delle virosi, sollevata dal senatore Lops, vorrei dire al collega che se noi prendiamo per buono il discorso delle virosi o delle fitopatologie, allora dovremmo includere nella norma tutti i prodotti agricoli, il che obiettivamente non è pensabile, almeno in questa sede. Quando discuteremo la riforma della legge n. 590 il Ministero dell'agricoltura prenderà atto anche di queste ulteriori sollecitazioni.

Non credo di avere altro da aggiungere, se non rinnovare il ringraziamento nei confronti di tutti i colleghi che sono intervenuti, concorrendo all'arricchimento e al perfezionamento del testo in esame. *(Applausi dal centro e dalla sinistra).*

Per le festività natalizie

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di affrontare il voto su questo provvedimento e di chiudere i lavori del Senato, è mio dovere rivolgere a voi tutti un ringraziamento e un augurio altrettanto affettuoso. Ringraziamento per l'impegno costantemente assicurato in Assemblea e nelle Commissioni, in un anno che ha visto il Parlamento e le istituzioni rappresentative al centro del dibattito politico su temi di rilevanza e spesso di estrema gravità che investivano la società civile nelle sue profonde istanze.

L'augurio è che il prossimo anno consenta a questa legislatura, nel suo ordinato svolgimento, di portare avanti la discussione sui temi delle riforme istituzionali e del risanamento economico, la cui soluzione è indispensabile per garantire al nostro paese di poter rispondere alle sfide europee e mondiali dei prossimi anni.

Un altro augurio intendo fare: che il prossimo anno disperda le nubi di guerra che sembrano ora incombere, nel ristabilimento pieno di una legalità internazionale brutalmente violata, attraverso una soluzione pacifica.

A voi tutti, alle vostre famiglie, al Segretario generale del Senato e a tutta l'Amministrazione e al personale i voti augurali più sinceri e calorosi per le prossime festività e per il nuovo anno. (*Vivi, generali applausi*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Resta da svolgere il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerata la delicata e difficile situazione dell'agricoltura italiana, chiamata a competere nel mercato comunitario (che comunque va salvaguardato) e mondiale senza aver superato le sue storiche debolezze strutturali:

giudica necessaria ed urgente una politica agricola comunitaria e nazionale capace di guidare la fase di transizione,

impegna a tal fine il Governo:

1) ad approvare un nuovo piano agricolo nazionale che tenga conto dei cambiamenti dello scenario internazionale dei mercati dei prodotti agricoli alimentari;

2) ad approvare un piano nazionale per il settore agroindustriale rivolto a guidare un processo di ristrutturazione e sviluppo delle industrie alimentari nazionali e a presentare un apposito disegno di legge per la sua attuazione;

3) ad affrontare con urgenza e determinazione la crisi del settore zootecnico;

4) a reperire finanziamenti adeguati per gli investimenti agricoli rivolti alle innovazioni di processo e di prodotto e a fornire i necessari servizi alle imprese agricole per la riconversione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura;

5) a permettere la totale utilizzazione della provvista estera per il credito agrario di miglioramento già autorizzata con le diverse leggi finanziarie;

6) ad attuare un programma per la ristrutturazione e lo sviluppo della cooperazione agricola e dell'associazionismo dei produttori al fine di affermare e generalizzare l'economia contrattuale tra l'agricoltura e l'industria di trasformazione ed evitare la subordinazione dell'agricoltura alle multinazionali delle industrie alimentari;

7) a richiedere con determinazione normative comunitarie ed affrontare quelle nazionali rivolte alla valorizzazione sui mercati delle produzioni agricole di qualità e tipiche;

8) a negoziare a livello comunitario e ad attuare programmi integrali di sviluppo rurale nelle aree interne o in quelle svantaggiate al fine di integrare i redditi agricoli e proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale.

9.2554.1

MICOLINI, DIANA, MORA, BUSSETI, ZANGARA,
SALERNO, CALVI, PERRICONE, VECCHI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO, CROCETTA, SPOSETTI, GIUSTINELLI, ANTONIAZZI, PEZZULLO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* MICOLINI. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 1 era stato presentato in maniera diversa ieri – primo firmatario il collega Cascia – sulla legge finanziaria e lo abbiamo ripresentato oggi in maniera anomala. Se il collega Cascia lo consente, esso dovrebbe comunque recare per prima la sua firma; lo dico per ragioni di correttezza verso i colleghi. Abbiamo arricchito l'ordine del giorno di concerto, insieme, lavorando e cogliendo il momento difficile che l'agricoltura nel suo complesso attraversa; mi riferisco ai diversi settori dell'economia agricola, ai rapporti di carattere internazionale e mondiale.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue MICOLINI). Il nostro ordine del giorno in pratica sviluppa il concetto di crisi e dà una risposta politica complessiva, da parte dei partiti politici, alla rabbia verde, che è montata nel mondo delle campagne, a un'insicurezza, a una posizione difficile. Abbiamo quindi voluto agganciare alla siccità, problema prettamente agricolo, un ordine del giorno che manifestasse lo stato di difficoltà e che impegnasse il Governo ad una serie di provvedimenti complessivi, che diano una risposta organica al settore dell'agricoltura, per dare speranze a un mondo che in questo momento non ha molte certezze.

Per questo motivo mi sono permesso di prendere la parola per manifestare il mio compiacimento prima di tutto al sottosegretario

Cimino anche per il suo contributo a livello comunitario (infatti, il nostro Ministro dell'agricoltura presiedeva il Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE), avendo rappresentato degnamente l'Italia nelle trattative che hanno portato forse ad una risposta direi quasi «di aspettativa» rispetto alle soluzioni che possono essere date ai problemi nei prossimi anni. L'interruzione di un certo tipo di accordo internazionale non è un'interruzione in eterno; il rapporto va comunque ripreso, a salvaguardia della peculiarità europea, delle nostre aziende a carattere familiare, del nostro stesso rapporto complessivo con l'intera produttività mondiale, nel momento in cui affrontiamo (come affrontammo e affronteremo) la politica complessiva del nostro paese. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno n. 2 è già stato illustrato dal senatore Cascia nel corso della discussione generale. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

BUSSETI, *relatore*. Sono favorevole all'ordine del giorno n. 1, mentre sull'ordine del giorno n. 2, poichè tratta di materia non concernente il disegno di legge di conversione, mi rimetto al Governo.

* CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, vorrei fare alcune considerazioni, perchè ne resti traccia. Esso impegna il Governo ad approvare un nuovo piano agricolo nazionale che tenga conto dei cambiamenti dello scenario internazionale dei mercati dei prodotti agricoli alimentari. Questo può andare bene per il Ministero, ma è conseguente alla legge pluriennale di spesa e si lega ad essa.

Esso impegna il Governo, in secondo luogo, ad approvare un piano nazionale per il settore agroindustriale. Debbo necessariamente sottolineare che questo non è di competenza del Ministero dell'agricoltura. Il Ministero dell'agricoltura ha previsto nella legge di riforma della legge n. 752 l'apertura di uno «sportello» proprio per tentare di cogliere il momento di sintesi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo non ha comunque alcuna difficoltà ad accettare la restante parte dell'ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Lops e da altri senatori, riconfermo le dichiarazioni rese in Commissione. Quello dei danni eventuali da eccesso di piogge è un problema *in itinere*. Bobbiamo tenere presente che il Ministero ha un suo punto di osservazione: le regioni. Nel momento in cui le regioni presenteranno richieste per gli eventuali danni o le difficoltà registratesi nelle aree di loro competenza, ovviamente il Ministero non resterà insensibile ad esse e considererà, come ha sempre fatto, anche questa possibile calamità, se ciò si verificherà nelle forme rappresentate dall'ordine del giorno.

Per questi motivi, dichiaro che complessivamente non sono favorevole sull'ordine del giorno n. 2.

CASCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASCIA. Signor Presidente, innanzitutto desidero ringraziare il senatore Micolini per la sua cortesia e lealtà, perchè ha ricordato in questa sede che il suo ordine del giorno sostanzialmente era stato già presentato da me durante la discussione della legge finanziaria. Adesso questo ordine del giorno è stato presentato ed è sostenuto da un numero di senatori più vasto. Ciò mi fa piacere: vuol dire che c'è un convincimento ampio e profondo su questi obiettivi.

Naturalmente non affronterò le questioni di merito trattate con l'ordine del giorno, in quanto su di esse mi sono intrattenuto nei giorni scorsi durante la discussione della legge finanziaria. Per questo motivo voterò a favore di questo ordine del giorno. Desidero soltanto far osservare al sottosegretario Cimino che noi con quell'ordine del giorno abbiamo chiesto un piano agricolo nazionale, in quanto il precedente piano, anche se è stato aggiornato, si riferiva al quinquennio 1985-1990. Inoltre, come sa l'onorevole sottosegretario, è necessario un nuovo piano perchè sta cambiando rapidamente, e notevolmente, lo scenario dei mercati internazionali (soprattutto a causa delle trattative legate al Mercato unico).

Per quanto riguarda la seconda osservazione del sottosegretario Cimino, in relazione alla richiesta di un piano agroindustriale, desidero ricordare, anche in questa sede, che il CIPE ha già approvato un piano il cui nome è «Linee di politica agroindustriale» (e non piano agroindustriale). Riteniamo che sia necessario, per attuare quelle linee di politica agroindustriale, promulgare una apposita legge, con stanziamenti e finanziamenti adeguati.

Infine, in riferimento all'ordine del giorno n. 2, dal momento che il Governo ha manifestato in questa sede la sua contrarietà, non insisto per la sua votazione. Peraltro, il relatore si è rimesso al parere del Governo e desidero che l'Aula non lo bocci.

Signor Presidente, ritiro pertanto l'ordine del giorno n. 2, prendendo atto, tuttavia, che sia il sottosegretario Cimino sia il rappresentante del Governo, stamane, in sede di Commissione agricoltura, hanno dichiarato l'impegno, la disponibilità e la volontà del Governo di assumere i provvedimenti urgenti necessari per le zone danneggiate dal cattivo tempo delle settimane scorse e per le tre regioni particolarmente colpite che ho indicato durante il mio precedente intervento.

PRESIDENTE. Senatore Micolini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

* MICOLINI. Signor Presidente, pur condividendo le dichiarazioni del Governo, insisto per la votazione di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

PIZZO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PIZZO. Desidero annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista, avendo aggiunto all'ordine del giorno le firme del senatore Dell'Osso e mia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Cascia (nuovo primo firmatario) e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 2 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2554:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 agosto 1990, n. 207, e 2 ottobre 1990, n. 270.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Alle aziende agricole, singole o associate, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 e dichiarata eccezionale per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite dal presente decreto.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. In relazione agli eventi di cui all'articolo 1, i contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole singole o associate, di cui all'articolo 1, sono elevati rispettivamente:

a) a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per due annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) a lire 5 milioni ed a lire 11 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per tre annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a lire 6 milioni ed a lire 12 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per quattro annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) a lire 7 milioni ed a lire 13 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per almeno tre annate consecutive, a partire dall'annata agraria 1986-87, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. È attribuito un contributo *una tantum* di lire 2 milioni per ettaro a favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989-90 che abbiano subito un danno superiore al 50 per cento dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «per ettaro» inserire le seguenti: «e comunque entro il limite massimo di cinquanta milioni ad azienda.».

2.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BUSSETI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti sono stati tutti approvati dalla Commissione agricoltura e quindi da essa presentati all'Aula. Per quanto concerne la loro illustrazione, si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, possono essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi *una tantum* per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti per l'alimentazione del bestiame per l'anno 1990, nella misura di lire 150.000 per capo bovino adulto e di lire 30.000 per capo ovi-caprino adulto.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento.

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere» con l'altra: «sono»; sopprimere le parole: «per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti».

3.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. A favore delle aziende agricole, ivi comprese quelle di funghicoltura di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 126, singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi finanziamenti di soccorso decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende a conduzione diretta del coltivatore o dell'agricoltore a titolo principale, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, ancorchè scadute e non pagate o con scadenze già prorogate o in corso di proroga, non ancora formalizzate al fine di comprendere eventuali benefici precedenti, comunque poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate, comprese le garanzie che assistono i relativi finanziamenti, è prorogata fino alla concessione da parte delle regioni dei finanziamenti di soccorso decennali o delle provvidenze creditizie di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e comunque per non più di 24 mesi.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni. Le predette rate sono assistite, altresì, dalla garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non fruiscono del concorso negli interessi. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali finanziamenti è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, che si applica anche agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

3. Le provvidenze di cui al comma 2 possono essere anticipate dagli istituti di credito, a richiesta dei produttori agricoli interessati, previa presentazione di dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato, fino ad un massimo di lire 150 milioni di abbuono, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.

5. Il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, opera anche per i due

anni di proroga di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 198, nonchè fino al completamento delle pratiche relative ai finanziamenti di cui al comma 1, ovvero per il periodo massimo di tre anni del preammortamento.

6. Le regioni possono concedere, in alternativa ai finanziamenti di cui al presente articolo, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, contributi in conto capitale pari al 60 per cento della passività da consolidare entro il limite di 50 milioni di passività.

7. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti previsti dal comma 1 devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o dell'agricoltore» con le altre: «nonchè dell'agricoltore».

4.1

MICOLINI, COVIELLO, GRASSI BERTAZZI, MEZ-
ZAPESA, BOGGIO, LOMBARDI, GIACOVAZZO,
BAUSI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* MICOLINI. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BUSSETI, *relatore*. Si tratta di una modifica di carattere letterale che si rende necessaria. Su tale modifica esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Micolini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

1989, n. 286, per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forlì, Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire».

4.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BUSSETI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

* CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, si applicano anche alle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentate, entro il 31 marzo 1990, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Per le aziende agricole di funghicoltura, di cui all'articolo 4, comma 1, sono concesse le provvidenze previste dallo stesso articolo 4 solo se i danni subiti nel periodo 1985-1990 siano riferiti ad almeno due annate agrarie consecutive».

5.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nei quali il conferimento dei soci non sia inferiore, come media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso, al 51 per cento del prodotto lavorato, che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti non inferiore al 50 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1989-90 e nelle quali il 50 per cento dei soci conferenti ricade nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, per una sola volta, di un contributo fino al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1987-89.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore al 50 per cento della media» con le altre: «non inferiore al 45 per cento della media».

6.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che i restanti articoli del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 7.

1. I consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli enti irrigui operanti nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente

l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, concedono per l'anno 1990 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione.

2. Ai consorzi ed enti di cui al comma 1, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al medesimo comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite del 90 per cento delle spese non coperte per minor gettito conseguito.

Articolo 8.

1. Le somme occorrenti per l'attuazione degli articoli 3, 6 e 7 sono corrisposte alle regioni dietro presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 9.

1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadri e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1990 e 1991.

Articolo 10.

1. Le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate di cui all'articolo 1 sono erogate dalle regioni sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante l'entità del danno subito nell'annata agraria 1989-90 ed il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze, nel periodo 1981-90, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonché il comune di appartenenza.

Articolo 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 650 miliardi per l'anno 1990 e in lire 250 miliardi per l'anno 1991, si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981,

n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, appositamente integrato:

a) di lire 450 miliardi per il 1990 e di lire 100 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni suddetti, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo, per i medesimi anni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) di lire 200 miliardi per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento «Interventi nel settore delle opere di irrigazione» e, quanto a lire 150 miliardi, parte dell'accantonamento «Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario Ciminò, questo decreto-legge reitera il decreto-legge del 2 agosto ed il precedente decreto-legge n. 270 del 2 ottobre, decaduto per mancata conversione entro i sessanta giorni. La mancata conversione, purtroppo, è stata causata dal parere contrario della Commissione bilancio del Senato sulla copertura finanziaria.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale ritiene che sia estremamente urgente approvare il provvedimento per andare incontro alle esigenze degli agricoltori danneggiati. Le cifre ufficiali relative ai danni, così come è stato sottolineato dal relatore Busseti in Commissione agricoltura, sono rilevanti: il danno globale ammonta a 6.000 miliardi, di cui 5.500 nel Mezzogiorno.

Desideriamo innanzi tutto far presente che gli stanziamenti che giungono con notevole ritardo sono insufficienti e non coprono, se non parzialmente, i danni subiti dagli agricoltori meridionali, sempre penalizzati per i più svariati motivi.

Ormai il fenomeno della siccità rappresenta un evento di estrema gravità che si ripete da quasi un decennio per periodi sempre più prolungati, non limitati ai soli mesi estivi, e che ha prodotto in molte zone del paese una situazione di grave emergenza per le risorse idriche.

I dati più preoccupanti riguardano lo stato degli invasi nelle regioni meridionali, che presentano flessioni anche dell'80 per cento, con alcune situazioni di completo svuotamento. Del resto, non si tratta soltanto di quantitativi di acqua, ma anche di qualità delle acque, tenendo conto della loro eccessiva salinità determinata dall'abbassamento delle falde con aumento della concentrazione di sostanze comunque inquinanti.

Senza voler considerare l'aspetto legato alle utilizzazioni civili, in materia di acquedotti è opportuno evidenziare che la situazione ha assunto caratteristiche preoccupanti per il settore agricolo.

I danni economici per le aziende agricole delle aree interessate sono stati notevoli e riguardano, oltre alle colture cerealicole e foraggere che si possono considerare perdute, anche le colture frutticole, viticole, olivicole, agrumicole, e in genere quelle primaverili-estive nelle zone dove non è stato possibile irrigare. Anche la serricoltura, i mandorleti e i carrubeti, colture tipiche del Siracusano e del Ragusano, hanno subito danni rilevanti. Notevoli sono inoltre le perdite che ha accusato il settore zootecnico.

Per tutti questi motivi gli agricoltori si sono trovati in gravi difficoltà finanziarie; conseguentemente sono divenuti più problematici i rapporti con gli istituti bancari.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale ritiene inoltre ingiustificato saccheggiare i fondi della legge n. 64 del 1986 sul Mezzogiorno, prelevando 450 miliardi per il 1990 e 100 miliardi per il 1991, e considera erroneo il prelievo di 150 miliardi dalle somme destinate alla Sardegna. Sembra di trovarsi di fronte ad una guerra tra poveri; mentre 50 miliardi per il 1990 vengono prelevati dai fondi destinati all'irrigazione e soltanto 150 miliardi dalla legge n. 590. Il Movimento sociale italiano chiede pertanto che siano incrementati i finanziamenti previsti per la legge n. 590 e che al più presto si proceda alla sua riforma.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, pur considerando il provvedimento inadeguato, tardivo ed incompleto, nell'interesse esclusivo degli agricoltori esprime voto favorevole. Noi votiamo, dunque, a favore degli agricoltori italiani che dalla conversione in legge di questo decreto potranno trarre qualche beneficio, seppure minimo, consapevoli peraltro che ciò non sarà sufficiente a risolvere gli annosi problemi dell'agricoltura italiana, che merita e necessita di ben altri urgenti e radicali interventi.

PIZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto..

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista alla conversione in legge del decreto-legge n. 367 del 1990, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.

Anche in questa occasione voglio rivolgere un apprezzamento al sottosegretario Cimino che, in questa fase di Presidenza italiana della Comunità economica europea, ha rappresentato con grande impegno e dignità il nostro Governo.

L'occasione che mi viene data mi porta a fare una riflessione ad alta voce relativamente a questo intervento che arriva con forte ritardo ma che comunque sta arrivando, il che mi consola. Per quanto riguarda l'aspetto della copertura finanziaria, il ritardo ha portato all'aumento della somma da 600 a 900 miliardi. Tale somma è sufficiente a dare risposta al dramma dell'agricoltura italiana? Pur confermando l'apprezzamento per il contenuto del decreto-legge, mi chiedo se nell'ambito della politica comunitaria si voglia o no cambiare regime. Si ritiene o no che le colture mediterranee del Mezzogiorno d'Italia debbano godere di un intervento diverso da parte della Comunità economica europea, un intervento che possa porre fine ad una situazione drammatica che ha portato alla disoccupazione decine di migliaia di giovani addetti all'agricoltura? Si ritiene possibile porre fine a questo dramma della politica comunitaria che, con interventi settoriali ed unilaterali rispetto alle normative del trattato di Roma, ha danneggiato alcuni settori, in particolare quello vitivinicolo che ha visto ripetutamente la Francia e la Germania provvedere in maniera diversa da quanto prevede la normativa comunitaria per l'arricchimento del loro vino a bassa gradazione alcolica?

Si ritiene inoltre necessario che la Comunità economica europea possa e debba porre fine ad alcuni interventi della Spagna la quale, come abbiamo saputo, quest'anno ha comprato del mosto dall'America latina per poi immettere il prodotto così ottenuto nei mercati europei? Mi domando se, per quanto riguarda i trasporti che vedono il Mezzogiorno ed ancor di più la Sicilia particolarmente danneggiati, non si pensi di realizzare un intervento specifico che privilegi questa nostra posizione periferica. È vero che vi è stata la siccità, ma vi sono anche delle colpe da addebitare agli uomini. Questa situazione ha creato una reazione molto dura da parte degli agricoltori del Mezzogiorno d'Italia, con scioperi che hanno portato finalmente a sensibilizzare il Governo centrale e, mi auguro, anche i Governi regionali.

Con queste riflessioni, che forse prescindono dal metro specifico di valutazione del decreto-legge che trova il mio apprezzamento, confermo ancora una volta il voto favorevole del Gruppo socialista.

MORA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORA. Signor presidente, il Gruppo democratico cristiano voterà a favore del provvedimento al nostro esame. Esso risponde all'esigenza di provvedere con una misura straordinaria, cospicua anche se forse insufficiente, ai gravissimi danni sofferti dagli agricoltori delle zone colpite dalla siccità, misura tanto più necessaria perchè l'evento calamitoso ha reso ancora più precario, nel quadro della situazione di generale difficoltà in cui versa l'agricoltura, lo sforzo di sopravvivenza, di adeguamento di molti imprenditori agricoli del nostro paese.

L'auspicio è che questa provvidenza giunga con tempestività agli interessati per evitare che, come accade per recenti interventi, i beneficiari debbano attendere anni e anni per ottenere il ristoro dovuto.

Non sembra inopportuno richiamare brevemente in questa occasione l'attenzione del Senato e del paese sui problemi che affliggono il settore primario, ora che la politica comunitaria è avviata a diminuire progressivamente le misure di sostegno in vista anche della prevedibile conclusione delle trattative GATT.

Non di una rinazionalizzazione degli aiuti si tratta, ma della necessità di prendere atto delle insostituibili funzioni produttive, sociali, di protezione dell'ambiente proprie dell'agricoltura, a cui l'imprenditoria da sola, con le sue sole forze non può, in molti casi, attendere, soprattutto nelle zone marginali.

In questa prospettiva occorre ripensare e rimodulare, con strumenti legislativi appropriati ed adeguati, tutta la politica nazionale della solidarietà e del credito agrario, ampliando il ricorso al sistema assicurativo, favorendo la mutualità associativa, affidando ai consorzi di tutela, più ancora di quanto non avvenga oggi, la realizzazione di iniziative di tutela attiva e snellendo le procedure di erogazione.

L'agricoltura italiana ha sicuramente imprenditori capaci, una sua consolidata forza organizzativa e istituti di ricerca e di sperimentazione di alto livello in grado di farle superare le condizioni di sfavore e la inadeguatezza strutturale che la penalizzano nei confronti di altre agricolture più favorite; ma essa soffre, maggiormente di altri settori, della inadeguatezza dei servizi pubblici, della inefficienza della organizzazione centrale e regionale.

Spetta quindi al Parlamento, alle Regioni, all'Amministrazione migliorare il sistema per dare una risposta concreta in termini di efficienza e di solidarietà a chi chiede soltanto di vedere realizzate le condizioni per continuare a produrre nell'interesse del paese. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, siamo come al solito all'emergenza: c'è stata la siccità e allora è necessario risarcire gli agricoltori che sono stati colpiti.

Vorrei essere cattivo profeta, ma temo che fra cinque o sei mesi ci sarà un'altra emergenza per i terreni che sono stati alluvionati da un poco di pioggia fuori dell'ordinario.

Signor Presidente e colleghi, non si può andare avanti in questa maniera, saltando da un'emergenza all'altra, da una mancanza d'acqua ad una alluvione, da un inquinamento delle falde ad una frana.

Sì, certamente abbiamo avuto alcune annate che hanno avuto minori piogge, ma l'emergenza dell'acqua, la sete per le campagne deriva da un irrazionale sistema di utilizzazione delle acque, che pure ci sono; deriva da eccessivi prelevamenti dalle falde con intrusione salina, per cui le acque di falda non possono più essere utilizzate in agricoltura. Nello stesso tempo, per l'agricoltura si potrebbero utilizzare delle acque depurate dagli appositi impianti di depurazione, acque che vanno perdute e che non vengono utilizzate.

In altre parole, queste risorse cadono nelle mani di diversi, troppo numerosi padroni, ciascuno dei quali fa la propria politica; ci sono quelli che fanno una politica di prelevamento e di distribuzione dell'acqua potabile, altri delle acque di irrigazione; ci sono consorzi di bonifica che fanno la propria politica personale di distribuzione di acqua in alcuni settori agricoli; chi gestisce impianti di depurazione lo fa in maniera assolutamente staccata da tutte le altre attività, e non a caso il collega e compagno Scivoletto ha proposto proprio alla nostra Commissione di fare finalmente (lo ricordava anche il sottosegretario Cimino) una indagine su come viene usata l'acqua in agricoltura, su quanta acqua è disponibile e così via.

Ora, di tutto questo, di un progetto di una azione per sconfiggere la sete, che sarebbe possibile, non c'è nulla nella nostra attività parlamentare.

Ci troviamo di fronte a somme da erogare agli agricoltori per sanare situazioni di ieri, dopo aver sanato, malamente, situazioni di ieri l'altro, altre alluvioni e siccità che non hanno avuto fondi sufficienti, in attesa di quanto accadrà domani.

La Sinistra indipendente è profondamente insoddisfatta di questa situazione. L'unico motivo che ci porta ad assumere una posizione di astensione è che vi sono decine di migliaia di coltivatori, di piccoli imprenditori che sono stati colpiti, non per colpa loro, dalla scarsità d'acqua e che devono essere in qualche modo risarciti per poter lavorare in futuro. Tuttavia, non è così facendo che si rende ai medesimi un buon servizio.

Si prevedono somme scarse, di poco maggiori rispetto a quelle che avevamo indicato con il precedente decreto. Come dicevo, somme scarse, spese irrazionalmente: non riesco ad esempio a capire perchè i consorzi di bonifica – che sono istituzionalmente preposti ad un uso razionale dell'acqua e della sua distribuzione e che non sono stati capaci di venderla – debbano ricevere un risarcimento. Non si comprende perchè in un progetto partito originariamente per il risarcimento di coltivatori ed imprenditori colpiti da questa situazione si siano infilate soluzioni diverse, quali quelle dei consorzi di bonifica, che Dio sa quanto poco siano adatti a gestire la politica dell'acqua!

Siamo in totale disaccordo con l'idea di prelevare dai fondi della regione Sardegna, che ha anch'essa i suoi problemi di siccità, una parte di risorse per destinarle al risarcimento degli agricoltori. Pur essendo profondamente insoddisfatti, abbiamo ben presente la situazione di bisogno delle persone realmente colpite e per questo ci asterremo, affinchè in qualche modo il mondo dell'agricoltura possa continuare a lavorare. Sottolineiamo, però, che non si rende in questo modo un servizio all'agricoltura, o agli agricoltori: lo si rende loro con una politica dell'acqua lungimirante e capace. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

PERRICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, già i senatori Mora, Coviello ed altri hanno esplicitato

le esigenze dell'agricoltura e non starò quindi a ripeterle. Le provvidenze sono esigue rispetto ai danni, tuttavia dobbiamo cercare di accontentarci tenendo presente la situazione generale.

Il Gruppo repubblicano voterà quindi in senso favorevole al provvedimento, rivolgendo, a fine anno, un ringraziamento al sottosegretario Cimino per la sua collaborazione in sede di Commissione, mettendo a disposizione di tutti noi la sua competenza, la sua professionalità e la sua umanità e di questo nuovamente lo ringrazio.

CASCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASCIA. Signor Presiente, annunzio l'astensione del Gruppo comunista su questo provvedimento, nei confronti del quale siamo molto critici. Non ripeterò in questa sede le nostre obiezioni già illustrate dal senatore Lops nel corso della presente discussione ed anche di quella di qualche settimana fa concernente analogo decreto, poi non convertito dal Parlamento.

Si tratta delle medesime critiche rivolte dal senatore Nebbia e che io sottoscrivo. In particolare, il nostro dissenso su questo testo è totale per quanto riguarda la copertura finanziaria. Sosteniamo che è assurdo utilizzare fondi della legge n. 64, in particolare quelli previsti dal piano di sviluppo della Sardegna per questo decreto.

Noi ci asteniamo esclusivamente per due ragioni: innanzitutto per senso di responsabilità perchè riteniamo che, di fronte alla siccità dell'estate scorsa, non provvedere ancora quando siamo giunti alla fine dell'anno e dobbiamo affrontare i danni dovuti al cattivo tempo, metterebbe in discussione la stessa credibilità delle istituzioni. Il secondo motivo per cui ci asteniamo è dovuto al fatto che confidiamo nell'impegno del Parlamento, e più in particolare della Commissione agricoltura di questa Camera per la riforma della legge n. 590 relativa al fondo di solidarietà. Quei meccanismi infatti devono essere cambiati, non è più possibile procedere per decreti, rincorrendo l'emergenza, così come si sta facendo in questi giorni e come si è fatto l'anno passato per la siccità.

In conclusione, vorrei dire che, a nostro avviso, rispetto a queste vicende vi sono gravi responsabilità del Governo e della stessa maggioranza. È un atteggiamento contraddittorio, infatti, quello di ostinarsi a respingere le proposte che noi comunisti avanziamo ogni anno per aumentare cospicuamente il fondo di solidarietà previsto dalla legge n. 590, che - come è noto - è di 300 miliardi, e poi essere costretti ad emanare decreti per 900 miliardi, come nel caso di quello in esame, o per 500 miliardi, come accadde l'anno scorso, per un totale quindi di 1.400 miliardi in un biennio. Se si vuole mantenere il fondo insufficiente a 300 miliardi, è ovvio che poi quelle lamentele che vengono qui fatte da parte del Governo, relativamente alla difficoltà di reperire le risorse necessarie alla copertura finanziaria dei decreti, sono lamentele che il governo dovrebbe attribuire alle proprie responsabilità.

Infine, vorrei far rilevare che noi, anche ieri, in occasione dell'esame della legge finanziaria, abbiamo lottato contro il taglio di 125

miliardi operato dal Governo sui fondi per le opere di irrigazione. È assurdo che il Governo non provveda a regolamentare l'uso delle acque e a completare gli impianti di irrigazione che, in specie nel Mezzogiorno, sono in costruzione da anni. Si tagliano i fondi per l'irrigazione e poi ci si trova costretti ad emanare decreti di 900 miliardi per far fronte ai danni della siccità.

Le nostre critiche, dunque, sono di fondo nei confronti dell'azione del Governo e per tali ragioni non voteremo a favore di questo provvedimento, ma neanche contro, astenendoci esclusivamente per quel senso di responsabilità che richiama all'inizio. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990».

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2023, 2182, 2286 e 2322.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 16 gennaio 1991

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, le sedute di domani non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 16 gennaio 1991, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,10).

Allegato alla seduta n. 474**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FERRARA Pietro. - «Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente norme sul servizio farmaceutico» (2577);

PINTO, MURMURA, SALERNO, PULLI, SARTORI, ACONE e CORLEONE. - «Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato)» (2578);

FAVILLA, DELL'OSSO, GAROFALO e MARNIGA. - «Rivalutazione ed aggiornamento dei compensi per la notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria» (2579).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati PIRO; VISCO ed altri; FIANDROTTI ed altri; TASSI ed altri; CERUTI ed altri. - «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (2565) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 2^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

- in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

VISCA ed altri. - «Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle case da gioco sul territorio nazionale della Repubblica» (2561), previ pareri della 2^a, della 5^a, della 6^a, della 10^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

ZITO ed altri. - «Norme per l'attivazione degli interventi per la tutela della salute mentale» (2512), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a, della 7^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

VESENTINI ed altri. - «Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi"» (2220);

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Disciplina della riproduzione animale» (2292-B) (Approvato dalla 9^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi» (1248-B) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato voti dalle regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

Tali voti sono stati trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Mozioni

DUJANY, ULIANICH, RIZ, FERRAGUTI, DELL'OSSO, DE GIUSEPPE, BONORA, RIVA, GRAZIANI, PERRICONE, COVI, FAVILLA, GUZZETTI, CASOLI. - Il Senato,

considerato che le proposte avanzate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano - nell'ambito della relazione presentata il 28 luglio 1989 - risultano sostanzialmente disattese dal Governo;

rilevato:

che il Governo non ha dato corso all'impegno derivante dalla risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 1989 - di organizzare entro un anno una Conferenza nazionale sulle politiche sociali - nè ha presentato la relazione annuale;

che la prospettiva sempre più concreta dell'integrazione europea e il conclamato impegno europeistico del Governo italiano mal si

conciliano con la disattenzione verso le risoluzioni del Parlamento europeo e, in particolare, con la totale inadempienza rispetto alle raccomandazioni sulle politiche per gli anziani, contenute nelle risoluzioni 18 febbraio 1982, 17 gennaio 1986, 10 e 14 maggio 1986,

impegna il Governo:

a organizzare entro il 31 luglio 1991 la Conferenza nazionale sulle politiche sociali, coinvolgendo le regioni, gli enti locali, i sindacati, le associazioni degli anziani e i gruppi del volontariato;

a promuovere l'approvazione di una legge-quadro sui servizi sociali, favorendo la più ampia convergenza tra le diverse proposte di iniziativa parlamentare;

a promuovere un riordino delle competenze al fine di attribuire alle unità sanitarie locali l'assistenza degli anziani non autosufficienti in campo sanitario;

a privilegiare, in tale ambito, tutti gli interventi che consentano la permanenza dell'anziano nell'ambito familiare, attuando le articolate proposte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano in materia di servizi socio-sanitari;

ad estendere, con opportune proposte legislative, le riduzioni di orario di lavoro e i periodi di aspettativa già previsti per la maternità anche a favore dei lavoratori dipendenti che assistano a domicilio anziani non autosufficienti i quali appartengano allo stesso nucleo familiare;

a presentare al Parlamento ogni anno una relazione sullo stato dell'assistenza degli anziani, che tenga conto sia degli aspetti sanitari sia di quelli socio-assistenziali;

ad attuare il prolungamento della vita lavorativa fino a 65 anni per tutti i lavoratori dipendenti secondo modalità che consentano in ogni caso all'anziano di optare fra le seguenti possibilità: collocamento a riposo prima dei limiti di età; permanenza a tempo pieno fino al raggiungimento dei limiti di età; rapporto di lavoro a tempo parziale nell'ultima fase della vita lavorativa;

a favorire un'ampia intesa tra le forze politiche e sociali intorno alle proposte – peraltro già all'esame del Senato – volte a disciplinare l'impiego degli anziani in attività socialmente utili presso gli enti locali e le cooperative di solidarietà sociale, senza che ciò comporti una riduzione delle opportunità di impiego per i lavoratori attivi;

a razionalizzare le prestazioni assistenziali attualmente erogate, sottoponendo al Parlamento proposte coerenti con l'obiettivo di garantire il minimo vitale a tutti gli anziani i cui redditi siano insufficienti a soddisfare i bisogni primari e consentire una condizione sociale dignitosa;

a prevedere, nell'ambito della riforma del regime delle locazioni, norme a tutela degli inquilini anziani, subordinando lo sfratto all'autorizzazione del comune, che dovrà agevolare l'anziano nel reperimento di un idoneo alloggio sostitutivo;

a incrementare sostanzialmente il fondo sociale previsto dalla legge sull'equo canone al fine di erogare un sussidio adeguato agli anziani il cui reddito non consenta il pagamento dell'equo canone ovvero, nel caso della sua soppressione, del canone di mercato.

(1-00101)

Interrogazioni

TRIPODI, TEDESCO TATÒ, LIBERTINI, SALVATO, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, VETERE, VITALE, IMPOSIMATO, BENASSI, CROCETTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che allarme e sconcerto ha suscitato tra le popolazioni della Piana di Gioia Tauro e della Calabria la clamorosa notizia secondo la quale il presidente della corte d'appello di Reggio Calabria dottor Viola, il presidente della corte di assise di Palmi dottor Teresi e il presidente del tribunale di Palmi dottor Grillea hanno chiesto al Consiglio superiore della magistratura il trasferimento del procuratore della Repubblica di Palmi dottor Agostino Cordova, un giudice molto impegnato nella lotta contro le più potenti cosche della zona e contro gli amministratori di comuni e di USL in collusione con la mafia;

che la richiesta ha provocato indignazione e sgomento tra la gente onesta, soprattutto perchè si giudica la richiesta di trasferimento un attacco contro un magistrato particolarmente esposto nella lotta alla mafia e alle complicità e coperture di poteri pubblici con quelli criminali come nel caso della terrificante vicenda dell'Enel di Gioia Tauro dove il procuratore Cordova, assieme al sostituto dottor Neri, con una indagine giudiziaria ha individuato gravi irregolarità negli appalti, che hanno consentito la penetrazione delle cosche mafiose, violazioni delle leggi urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali;

che l'azione promossa dai tre magistrati nei confronti del procuratore della Repubblica rappresenta un fatto profondamente inquietante per l'opinione pubblica perchè dà l'impressione che invece di sostenere il coraggioso magistrato viene avallato il coro di alcuni parlamentari, che hanno chiesto la rimozione proprio di quei magistrati che «si permettono» di indagare sulle violazioni di legge commesse dall'Enel a Gioia Tauro;

che tra le motivazioni che i magistrati attribuiscono alla richiesta di trasferimento pare vi sia anche la denuncia fatta dal dottor Cordova contro alcuni appartenenti alla polizia giudiziaria compromessi con la mafia,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) l'opinione del Governo in merito a tale richiesta di trasferimento che ha già provocato effetti devastanti sulla residua credibilità nei confronti della giustizia, di cui beneficerà solo la delinquenza mafiosa;

2) l'opinione del Governo in merito ad una richiesta di trasferimento che sembra coincidere con la pressione contro i giudici da parte dell'Enel e da altre forze colpite dall'azione giudiziaria del magistrato;

3) come intendano risolvere urgentemente i delicati problemi riguardanti il comportamento di alcuni responsabili della polizia giudiziaria sollevati dal dottor Cordova con la nota del 1° agosto 1990 indirizzata al procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabria, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al vice presidente del Consiglio superiore della magistratura e al presidente della Commissione parlamentare antimafia;

4) quali misure saranno prese per assicurare l'organico necessario di polizia giudiziaria per poter svolgere le grandi indagini in corso tra cui quella riguardante l'Enel.

(3-01410)

TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, VETERE, VITALE, IMPOSIMATO, BENASSI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che per la lotta contro la mafia e contro le degenerazioni della politica è necessario procedere con il massimo rigore nell'accertamento delle responsabilità penali degli amministratori imputati;

che suscitano perplessità, al riguardo, le decisioni del tribunale di Palmi nei confronti del signor Francesco Macrì, come risulta dal seguente schema:

a) primo processo contro Francesco Macrì più 47 per peculati e altro:

pervenuto al tribunale di Palmi il 21 gennaio 1989;

prima udienza 26 aprile 1989, rinvio al 29 aprile 1989 per poter disporre di un'aula della corte d'assise più spaziosa;

il 29 aprile 1989 rinvio all'8 maggio 1989 senza motivazione;

l'8 maggio 1989 rinvio al 16 maggio 1989 perchè il presidente è influenzato;

il 16 maggio 1989 rinvio al 23 maggio 1989 senza motivazione;

il 23 maggio 1989 rinvio al 30 maggio 1989 perchè il presidente ha il mal di gola;

il 30 maggio 1989 rinvio al 6 giugno 1989 senza motivazione;

il 6 giugno 1989 rinvio al 20 giugno 1989 senza motivazione;

il 20 giugno 1989 rinvio al 18 luglio 1989 senza motivazione;

il 18 luglio 1989 rinvio al 6 ottobre 1989 senza motivazione;

il 6 ottobre 1989 rinvio al 18 ottobre 1989 perchè il presidente è impegnato in un corso sul nuovo codice di procedura penale;

il 18 ottobre 1989 rinvio a nuovo ruolo per trasferimento del dottor Giglio componente del collegio;

non risultano altre tracce del processo, ormai fermo da oltre un anno;

b) secondo processo per apparecchiature sanitarie acquistate, collaudate e pagate ma mai messe a disposizione degli ammalati:

prima udienza fissata per il 5 ottobre 1990, rinviata al 30 novembre 1990;

il 30 novembre 1990 rinvio al 5 marzo 1991;

c) terzo processo per una polizza assicurativa di un centro dialisi, assicuratore il dottor Raffaele Lavorato, presidente della USL di Gioia Tauro, e in questa veste arrestato per reati contro la pubblica amministrazione:

prima udienza aprile 1990, rinvio al giugno 1990;

nel giugno 1990 rinvio al 9 novembre 1990;

il 9 novembre 1990 rinvio al 6 febbraio 1991;

d) quarto processo per il pagamento di un corso frequentato a Milano dal revisore dei conti della USL, Lombardo; in proposito la Corte dei conti ha già condannato Macrì ed i componenti del comitato di gestione USL al rimborso dei danni:

prima udienza per il 25 maggio 1990, rinvio al 23 novembre 1990 senza motivazione;

il 23 novembre 1990 rinvio al 28 novembre 1990 senza motivazione;

il 28 novembre 1990 rinvio al 30 novembre 1990 senza motivazione;

il 30 novembre 1990 rinvio al 6 marzo 1991.

Tutti i rinvii sarebbero stati concessi dal presidente dell'unica sezione del tribunale di Palmi, dottor Alberto Bambara;

che è necessario conoscere le ragioni effettive per le quali i rinvii sono stati concessi, tanto più che in mancanza di credibili ed auspicabili chiarificazioni potrebbe ritenersi che il trattamento dei citati procedimenti sia in qualche modo connesso ai rapporti esistenti tra l'imputato Francesco Macrì e il dottor Vincenzo Flavio Bambara, medico, fratello del giudice, e titolare di una convenzione della USL di cui è presidente Francesco Macrì, conclusa dallo stesso Macrì dopo che il commissario che aveva preceduto il Macrì nella direzione della USL si era rifiutato di firmare la stessa convenzione ritenendola illegittima,

gli interroganti chiedono di sapere quali dati siano a conoscenza del Governo circa le ragioni effettive di rinvii sopra citati e quali siano i provvedimenti che il Ministro intende eventualmente assumere nell'ambito delle sue competenze costituzionali.

(3-01411)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPECCHIA. - *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* -

Premesso:

che l'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, prevede che «il comitato dei Ministri... predispone... sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti... Per la definizione di interporti di primo e di secondo livello si fa riferimento al suddetto Piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti»;

che il Piano generale dei trasporti per la Puglia ha indicato due interporti di secondo livello: Bari-Lamasinata e un altro localizzato nell'area ionico-salentina;

che il documento preliminare del Piano regionale dei trasporti individua per l'area ionico-salentina i possibili siti di Francavilla Fontana (Brindisi), Surbo (Lecce) e Taranto;

che, sino a non molto tempo addietro, veniva generalmente ritenuto giusto far ricadere la scelta definitiva sul sito di Francavilla Fontana e ciò per obiettive motivazioni;

che la regione Puglia, ed in particolare l'assessore ai trasporti, nei mesi scorsi ha assunto comportamenti ed iniziative finalizzati ad escludere Francavilla Fontana e Surbo ed a privilegiare il sito in provincia di Taranto tra Palagianò e Manduria;

che, infatti, nell'incontro del 13 novembre 1990, organizzato dall'assessore regionale ai trasporti, i responsabili delle camere di commercio di Brindisi e Lecce sono stati posti di fronte alla scelta del

sito in provincia di Taranto con apposito studio commissionato dalla camera di commercio di Taranto;

che, nei giorni scorsi, l'assessore regionale ai trasporti, nonostante le richieste e le sollecitazioni delle camere di commercio di Brindisi e Lecce, ha ritenuto di incontrarsi soltanto ed in modo quasi «carbonaro» con i rappresentanti della camera di commercio di Taranto e con due assessori regionali della stessa provincia;

rilevato:

che la eventuale scelta del sito Palagiano-Manduria avrebbe soltanto una motivazione campanilistica in quanto:

a) sarebbe antieconomica per i necessari maggiori costi rispetto al sito di Francavilla Fontana;

b) privilegierebbe una localizzazione ai confini dell'area ionico-salentina, assolutamente non baricentrica rispetto ai punti di riferimento di detta area;

che, invece, il sito di Francavilla Fontana:

a) ha una posizione baricentrica dal punto di vista dell'accessibilità trasportistica, rispetto all'intera area ionico-salentina;

b) è baricentrico rispetto ai porti di Brindisi e di Taranto;

c) è ubicato ad appena 30 chilometri dall'aeroporto di Brindisi dotato anche di una aerostazione merci;

d) è nodo di interscambio tra la rete ferroviaria dello Stato e quella regionale delle Ferrovie Sud-Est;

e) ha una posizione baricentrica tra il terminale meridionale della autostrada A14, la strada statale n. 379 e la superstrada che collega Taranto a Lecce via Brindisi;

f) è coerente con i criteri del Piano generale dei trasporti e della legge n. 240 del 1990;

g) è sede di un centro di carico, già finanziato con i fondi della legge n. 64 del 1986;

che le istituzioni brindisine si sono già dichiarate disponibili a costituire una società di gestione per la struttura interportuale,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché la scelta per la localizzazione dell'interporto di secondo livello in questione ricada su un sito funzionale all'intera area ionico-salentina e cioè su Francavilla Fontana.

(4-05757)

IANNIELLO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che in data 16 maggio 1988 il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli ai sensi del decreto ministeriale 20 gennaio 1988 – recante disposizioni sull'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura – ha provveduto a formulare l'elenco dei funzionari con le proposte al Ministro del lavoro per la nomina dei titolari delle sezioni predette;

considerato che in pari data il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli ha affidato in reggenza 7 sezioni a funzionari aventi i requisiti stabiliti dal comma 1

dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale e 3 sezioni a funzionari aventi i requisiti stabiliti al comma 2 del citato articolo;

accertato che successivamente a tali adempimenti il direttore di Napoli ha più volte sostituito i funzionari reggenti le sezioni e che fino al 1° dicembre 1990 ha revocato 7 incarichi di reggenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi per i quali il Ministro del lavoro non ha emanato i decreti di nomina per i funzionari proposti dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli il 16 maggio 1988;

2) i motivi per i quali il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli ha più volte sostituito i funzionari reggenti, atteso che anche la circolare ministeriale n. 18 del 19 febbraio 1988 - esplicativa del decreto ministeriale in premessa - conferma il principio secondo il quale, essendo attribuito per legge al Ministro del lavoro il potere di nomina dei titolari delle sezioni, soltanto con la nomina del titolare - appare ovvio - è possibile la revoca del reggente;

3) se il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nell'emanare provvedimenti amministrativi concernenti il personale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed organi periferici di Napoli, abbia adottato le nuove procedure in materia;

4) gli organigrammi al 16 maggio 1988 ed al 1° dicembre 1990 delle proposte di titolarità nonché degli incarichi di reggenza delle 10 sezioni circoscrizionali per l'impiego della provincia di Napoli unitamente ai nominativi dei funzionari ed al criterio di scelta e se i medesimi abbiano ed avessero più di un incarico;

5) gli organigrammi al 16 maggio 1988 ed al 1° dicembre 1990 dei provvedimenti di incarico della vice direzione, delle aree e dei settori dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli con i nominativi dei funzionari, il criterio della loro scelta e se i medesimi abbiano ed avessero più di un incarico;

6) gli elenchi nominativi - seguendo l'ordine della posizione in ruolo - al 16 maggio 1988 ed al 1° dicembre 1990 dei funzionari appartenenti al ruolo ad esaurimento ed alle qualifiche nona, ottava e settima, limitatamente al personale in servizio all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e sezioni periferiche di Napoli.

(4-05758)

FERRARA Pietro. - *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e della sanità.* - Premesso che con la legge n. 833 del 1978 le USL avrebbero dovuto istituire i centri di medicina dello sport, presso i quali le società sportive dovevano sottoporre tutti i giocatori di calcio ad accertamento sanitario per avere attestata l'idoneità alla pratica sportiva;

considerato che in mancanza dei servizi di medicina dello sport almeno in tutte le USL dovrebbero essere presenti ambulatori specialistici di medicina sportiva;

rilevato che la Lega nazionale dilettanti e il settore giovanile e scolastico della FIGC, con i loro milioni di tesserati, non hanno l'obbligo del rispetto della normativa già prevista per i professionisti;

poichè molte società sportive disattendono le disposizioni di visite mediche obbligatorie e determinando con ciò che migliaia di giovani rischino la vita per l'incoscienza dei propri presidenti di società;

tenuto conto che i difetti cardiaci spesso misconosciuti, arresti cardiaci e fibrillazioni sono patologie più frequenti di quanto si possa immaginare,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda prendere affinché le federazioni sportive modifichino i propri regolamenti imponendo alle società l'invio annuale dei certificati medici relativi ad ogni tesseramento.

(4-05759)

RIVA, FIORI, ONORATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Gli interroganti chiedono di sapere:

se i testi pubblicati dal «Giornale» oggi, giovedì 20 dicembre 1990, sotto il titolo «Ecco gli omissis del caso Sifar» siano autentici;

se la Presidenza del Consiglio abbia preso iniziative – e quali – per individuare i responsabili della fuga manovrata;

quali iniziative intenda promuovere per impedire che il Parlamento sia scavalcato nella sua prerogativa.

(4-05760)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che col terremoto del 13 dicembre 1990 che ha colpito la Sicilia sud-orientale si sono ulteriormente aggravati i problemi economici delle famiglie rimaste senza casa nonché quelli legati alla crisi occupazionale che investe le città più colpite;

considerato che dalla mappa dei danni agli edifici risulta evidente che in paesi come Augusta, Carlentini, Pachino e anche nel capoluogo Siracusa sono crollati alloggi popolari realizzati dall'Istituto autonomo case popolari e anche palazzi costruiti da cooperative edilizie;

poichè la ricostruzione porterà nella provincia di Siracusa un *business* di appalti che farà gola alla criminalità organizzata, così come già è successo in parecchi comuni dove imprenditori in odore di mafia hanno lavorato al restauro di chiese ed edifici pubblici con la complicità sospetta di politici che avrebbero potuto prendere forti tangenti,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere per portare alla luce tutto il malaffare che sta dietro alle gare di ricostruzione e ai ritardi di completamento di opere pubbliche e soprattutto per scoraggiare per il futuro quanti si vorranno impossessare dei finanziamenti pubblici senza realizzare niente.

(4-05761)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere i tempi entro i quali un ufficiale in ausiliaria, che abbia ricevuto un incarico dallo

Stato, è tenuto a richiedere alla Direzione del personale da cui dipende la cancellazione dalla posizione di ausiliaria e i provvedimenti applicabili in caso di mancata osservanza della richiesta.

(4-05762)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

l'articolo e la legge che consente agli enti territoriali militari l'acquisto in proprio, senza autorizzazione del Ministero, di armi da guerra e i motivi per cui l'ufficio stampa del Ministero della difesa non ha dato risposta al quesito sull'argomento avanzato dall'agenzia giornalistica «Punto Critico» a mezzo di fax del 13 e 26 novembre 1990 indirizzati al generale Alberto Scotti;

se tale comportamento si concili con la ripetuta asserita disponibilità dichiarata dall'ufficio stampa del Ministero della difesa di essere a disposizione della stampa e di quanti hanno bisogno di una corretta informazione.

(4-05763)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere i motivi che impediscono l'attuazione del decreto in favore del signor Lorenzo Falchi, già sottufficiale della Marina militare, e concernente il passaggio dal quarto al sesto livello delle qualifiche funzionali in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, decreto già registrato dalla Corte dei conti e giacente a Difeimpiegati presso l'ufficio del dottor Criscuolo.

(4-05764)

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere se e come intenda agire, alla luce di quanto accaduto a Venezia, nella scuola elementare «Alessandro Manzoni», dove in data 16 ottobre 1990 il direttore didattico Riccardo Carlon disponeva la sospensione da scuola per un giorno di un alunno di sei anni frequentante il primo anno definendolo «molto pericoloso, aggressivo e violento» provocando nel bambino e nei genitori una situazione di pesante difficoltà culminata con il ritiro del bambino stesso da scuola (ora frequenta un'altra scuola, dove non si riscontra nel suo comportamento alcunchè di quanto denunciato dal direttore didattico e dall'insegnante del bambino presso la «Manzoni», maestra Adriana Scibelli, coniugata con lo stesso direttore didattico Carlon). Tale vicenda, divenuta di pubblico dominio, ha provocato una vivace eco sulla stampa quotidiana locale, con un intervento del direttore Carlon il quale, in una lettera pubblicata da «La Nuova Venezia» in data 3 novembre 1990, difendendo il proprio provvedimento di sospensione, definiva il bambino in questione «portatore di un grave disturbo psicofisico» oltre ad esprimere pesantissime considerazioni sui genitori dello stesso (che sono entrambi insegnanti). A tal proposito va sottolineato come nessun documento certifichi la presenza di particolari *handicap* o disturbi di qualsivoglia natura nel bambino, che al contrario numerosi testimoni affermano essere assolutamente normale. A tutt'oggi, ancora, nessuna motivazione ufficiale, nessuna relazione,

per quanto esplicitamente e ripetutamente richiesta dai genitori, è stata prodotta dal direttore didattico a sostegno del provvedimento assunto (salvo la lettera citata e altre dichiarazioni del medesimo tenore rilasciate alla stampa), provvedimento, ripetiamo, che ha pesato gravemente sul bambino fino a spingere i genitori a trasferirlo in un'altra scuola elementare ad anno iniziato e rompendo i legami già stabiliti con i compagni, nonchè - per l'ovvio diffondersi della notizia - suscitando diffidenze e timori infine dissipati dal normalissimo comportamento del bambino.

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Ministro della pubblica istruzione come intenda operare per raccogliere ogni documentazione su questo caso, nel suo genere esemplare e grave, che attesta una insensibilità e un procedere di tipo autoritario anacronistici e dannosi a un corretto rapporto tra insegnanti, allievi e genitori, e quali provvedimenti intenda assumere nel merito del caso specifico (anche sentendo il provveditorato agli studi di Venezia) e per evitare il ripetersi altrove e in futuro di simili, deprecabili episodi.

(4-05765)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere se intenda promuovere una inchiesta nei confronti del comandante della II regione aerea e del colonnello Francesco Loiero, nonchè degli altri ufficiali eventualmente responsabili, che con il loro comportamento hanno permesso all'Aeronautica l'acquisto «in proprio» di pistole da guerra Glock, come ha scritto «Punto Critico», che pubblica anche il documento sottoscritto dalla II regione aerea con la società Algimec, importatrice delle pistole austriache e il cui nome è comparso nell'inchiesta sull'omicidio Ligato, mascherando l'acquisto mediante imputazione al capitolo di bilancio 1802 dell'esercizio finanziario 1988, capitolo che riguarda unicamente la riparazione e manutenzione delle armi, lo «sfalcio» delle erbe!

(4-05766)

